

Fondazione Teresa Camplani
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

Revisione	Adozione preliminare	Adozione in attesa della Fondazione Teresa Camplani	Adozione formale	Modifiche al MOG	Modifiche al MOG
	02/04/2009 Congregazione delle Suore Ancelle della Carità	10/12/2012 Approvazione del Consiglio di Amministrazione Centralizzato	12/07/2013 Approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teresa Camplani	10/09/2013 Approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teresa Camplani	12/03/2015 Approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teresa Camplani

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. Definizioni	5
2. Il D.Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante	6
2.1. Destinatari della norma	6
2.2. Autori dei reati	6
2.3. Reati previsti dal decreto	6
2.4. Sanzioni	7
2.5. Condizione esimente	7
3. Il processo di adozione del Modello Organizzativo	9
3.1. Obiettivi del Modello Organizzativo	9
3.2. Emanazione del Modello Organizzativo, modifiche ed integrazioni	9
3.3. Le Linee Guida	10
3.4. Fasi della costruzione del Modello Organizzativo	10
4. Modello Organizzativo di Fondazione Teresa Camplani	11
4.1. Atti di adozione	11
4.2. Struttura del Modello Organizzativo	11
4.3. Procedure e sistemi di controllo esistenti nelle strutture dell'Ente	11
4.4. I Processi Sensibili dell'Ente	12
5. L'Organo di Vigilanza (OdV)	15
5.1. Identificazione dell'OdV, requisiti, nomina e revoca	15
5.2. Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza	16
5.3. Funzioni specifiche dell'Organo di Vigilanza	16
5.4. L'Organo di Vigilanza e le altre funzioni aziendali	17
5.5. Norme generali relative all'OdV	18
5.6. <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice aziendale	19
5.7. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni di carattere generale	20
5.8. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni specifiche obbligatorie	20
5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni dello OdV	22
6. La Formazione ed Informazione dei Dipendenti e Collaboratori	23
6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e Collaboratori	23
6.2. Informazione ai Fornitori	23
7. Sistema Disciplinare	25
7.1. Funzione del sistema disciplinare	25
7.2. Misure nei confronti di Dipendenti e Collaboratori	25
7.3. Misure nei confronti dei Libero-professionisti	27
7.4. Misure nei confronti degli Amministratori	27
7.5. Misure nei confronti dei Revisori	27
7.6. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Fornitori	27
8. PARTE SPECIALE	28
9. SEZIONE COMUNE: regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili	29
9.1. Il sistema di deleghe e procure	29
9.2. I controlli dell'OdV	30
9.3. Responsabili di Funzione	30
10. PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	33
10.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)	33
10.2. Identificazione delle potenziali Aree di Rischio: Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.	35
10.3. Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.	37
10.4. Procedure specifiche da applicare in tutti i rapporti con la P.A.	38
10.5. Procedure specifiche per la Direzione Amministrativa	40
10.6. Appendice alla Sezione A - La Pubblica Amministrazione	41
11. PARTE SPECIALE B: Reati Societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall'art. 3 del D.lgs. 61/2001	46
11.1. Le fattispecie dei reati societari	46
11.2. La Legge Anticorruzione ed il Reato di Corruzione tra privati	48
11.3. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	49
11.4. Principi generali di comportamento	49
11.5. Procedure specifiche per la prevenzione dei Reati Societari	51
11.6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	51

12. PARTE SPECIALE C – Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 9 Legge 123/2007 e modificato dal D.Lgs. 81/2008.....	54
12.1. Le fattispecie dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro	54
12.2. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili per i Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro	55
12.3. Principi generali di comportamento	56
12.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro.....	57
12.5. Appendice alla Sezione C - Il Documento di Valutazione dei Rischi	58
13. PARTE SPECIALE D – Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 7 della Legge 48/2008.....	61
13.1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati	61
13.2. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili per i Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	62
13.3. Principi generali di comportamento	62
13.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei Delitti Informatici e trattamento illecito di dati.....	64
14. PARTE SPECIALE E – Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 per recepire la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE	67
14.1. Le fattispecie dei reati ambientali	67
14.2. Identificazione delle potenziali aree di rischio: Processi Sensibili per i Reati ambientali	69
14.3. Principi generali di comportamento	70
14.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei reati ambientali	71
14.5. Appendice alla Sezione D – Organigramma Competenze e Responsabilità Ambientali	73
15. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – aggiunto dall’art. 5 della Legge 228/2003) e Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 8 della Legge 7/2006.....	75
15.1. Identificazione delle aree di rischio	77
15.2. Principi generali di comportamento	77
15.3. Procedure specifiche nell’attività ospedaliera.....	78
15.4. Procedure specifiche nel settore informatico.....	78
15.5. Procedure specifiche per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	78
ALTRI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001 E CONFIGURABILI IN FONDAZIONE TERESA CAMPLANI	81
16. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 231/2007	81
16.2. Identificazione delle aree di rischio	82
16.3. Principi generali di comportamento	82
16.4. Segnalazioni all’ODV	83
16.5. Obblighi informativi dell’ODV.....	83
17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 da rinumerare per refuso) – aggiunto dall’art. 4 della Legge 116/2009.....	85
17.1. Identificazione delle aree di rischio	85
17.2. Principi generali di comportamento	85
18. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dalla Legge 99/2009, art. 15	86
18.1. Identificazione delle aree di rischio	87
18.2. Principi generali di comportamento	87
ALTRI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001 MA DI DIFFICILE COMMISSIONE PER FONDAZIONE TERESA CAMPLANI	89
19. Delitti di Terrorismo (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 della Legge 14/2003.....	90
20. Abusi di Mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 9 della Legge 62/2005.....	91
21. Reati contro Fede Pubblica (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 6 del D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 409/2001 e integrato dall’art. 15 della Legge 99/2009.....	92
22. Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).....	93
23. Industria e Commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 15 della Legge 99/2009.....	94

Allegato 1.....	96
Codice Etico e Comportamentale.....	96
Allegato 2.....	97
Risk Assessment	97
Allegato 3.....	98
Organigramma.....	98

PARTE GENERALE

1. Definizioni

- **Ente:** Fondazione Teresa Camplani, Fondazione di diritto canonico con sede in Brescia, Via Moretto 33. Include le attività eseguite nelle 4 unità locali;
- **Casa di Cura Domus Salutis:** Unità Locale di Via del Lazzaretto 3 a Brescia;
- **Casa di Cura Ancelle della Carità:** Unità Locale di Via Aselli 14 a Cremona;
- **Casa di Cura San Clemente:** Unità Locale di Viale Pompilio 65 a Mantova;
- **Comunità Nuova Genesi:** Unità Locale di Via del Lazzaretto 1 a Brescia;
- **Fondatore:** Congregazione Suore Ancelle della Carità;
- **Dipendenti/Collaboratori:** tutti i dipendenti (medici, comparto e dirigenti) della Fondazione Teresa Camplani, dislocati nelle 4 unità locali nonché coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato/altro rapporto di collaborazione professionale. Ai soli fini del Modello, i collaboratori sono equiparati ai Dipendenti;
- **Organi Sociali:** Consiglio Generalizio della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e degli altri soggetti indicati nello Statuto della Fondazione Teresa Camplani;
- **Consiglio di Amministrazione:** è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- **Fornitori:** in genere controparti contrattuali della Fondazione Teresa Camplani, quali ad esempio le società di servizio, appaltatori, tecnici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;
- **CCNL:** contratti di lavoro applicati dalla Fondazione Teresa Camplani nonché i relativi contratti integrativi aziendali;
- **D.Lgs. 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da ARIS, AIOP e Confindustria;
- **Modello Organizzativo:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organo di Vigilanza o OdV:** Organo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento;
- **Processi Sensibili:** attività di Fondazione Teresa Camplani nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura clinica, tecnica, commerciale, finanziaria o societaria;
- **Reati/Reati Presupposto:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

2. Il D.Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Il decreto è stato successivamente modificato ed integrato con l'introduzione di nuovi reati.

2.1. Destinatari della norma

Il D.Lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli Enti intesi come:

- Soggetti dotati di personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, enti privati e pubblici economici);
- Soggetti privi di personalità giuridica (Snc, Sas, associazioni non riconosciute).

Tale responsabilità degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Non sono soggetti al Decreto 231/2001 lo Stato, gli Enti pubblici territoriali o qualsiasi altro ente con funzioni di rilievo costituzionale (ad es. partiti, sindacati, etc.).

2.2. Autori dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- Persone fisiche che rivestono funzioni "*apicali*" (rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati
- Persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi

In particolare la responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.3. Reati previsti dal decreto

I reati cui si applica la disciplina del D.Lgs. 231/2001 sono in costante evoluzione; al momento della redazione del presente documento sono previste le seguenti tipologie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
- reati societari (art. 25-ter);

- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- reati ambientali (art. 25-undecies)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).

2.4. Sanzioni

La sanzioni a carico degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti sono:

- sanzione pecuniaria (sempre prevista)
 - determinata dal giudice in base alla gravità del reato e del grado di responsabilità riconosciuto tenuto conto delle attività poste in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o prevenire la commissione dei reati. L'ammontare massimo è di circa 1,5 milioni di Euro
- sanzioni interdittive:
 - la sospensione o revoca di licenze, concessioni e autorizzazioni
 - il divieto di operare con la Pubblica Amministrazione
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività
 - l'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi
 - eventuale Commissariamento Giudiziale.
- confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso
- pubblicazione della sentenza

Le sanzioni, che possono essere applicate anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo e vengono meno qualora l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001), possono essere adottate dal Pubblico Ministero anche in via cautelare.

2.5. Condizione esimente

E' previsto l'esonero della responsabilità dell'Ente dalle sanzioni previste qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" ("Modello Organizzativo") idoneo a prevenire i reati delle specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un apposito Organo indipendente

di vigilare affinché questo modello fosse osservato e continuamente aggiornato (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Affinché l'esimente venga applicata, è inoltre necessario che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo incaricato e che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso in modo fraudolento il sistema di vigilanza e gestione adottato.

3. Il processo di adozione del Modello Organizzativo

3.1. Obiettivi del Modello Organizzativo

La delibera di Giunta Regionale IX/3856 del 25/07/2012 (*“Determinazione in ordine ai requisiti soggettivi per la sottoscrizione del Contratto da parte delle strutture accreditate di Diritto Privato”*) prevede, tra gli obblighi, anche la corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001 quale requisito di accreditamento.

In precedenza alla delibera ed in via del tutto facoltativa, la Congregazione delle Suore Ancelle della Carità (Ente Fondatore della Fondazione Teresa Camplani) aveva formalmente avviato l'adozione del D.Lgs. 231/2001 che, per pura estensione, era stato inizialmente attuato anche per le attività sanitarie esercitate nelle unità locali che oggi fanno parte della Fondazione Teresa Camplani. Quest'ultima ha deciso di adempiere all'obbligo normativo regionale ancor prima dell'operatività, sfruttando l'esistenza di un Consiglio di Amministrazione Centralizzato ed istituito formalmente dal Regolamento approvato dal Consiglio Generalizio della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità nella seduta del 20/01/2008. Nella consapevolezza che l'obbligo ricade sulla Congregazione ma nel tentativo di iniziare il lungo percorso di adeguamento quale opportunità unica per il miglioramento organizzativo e la prevenzione della commissione di reati, il Consiglio di Amministrazione Centralizzato aveva adottato, nella seduta del 10/12/2012, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico Comportamentale che verranno poi formalmente e nuovamente adottati con apposita delibera della Fondazione Teresa Camplani.

In data 12/07/2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teresa Camplani ha formalmente adottato il presente Modello.

L'adozione del Modello Organizzativo deve:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio)
- consentire alle strutture dell'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività

Le finalità del Modello Organizzativo quindi sono:

- sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali e Fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'azienda
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2. Emanazione del Modello Organizzativo, modifiche ed integrazioni

Il presente Modello Organizzativo è un *“atto di emanazione dell'organo dirigente”* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001), di conseguenza le successive modifiche e integrazioni, fermo restando quanto previsto nel successivo capitolo, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà del Presidente di procedere a modifiche urgenti che saranno poi ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente non è sospesa. Il Modello Organizzativo e le successive modifiche saranno trasmesse alla Madre Generale annualmente.

3.3. Le Linee Guida

L'Ente, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo, si è ispirato alle Linee Guida elaborate da ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari – 11 febbraio 2010) e da Confindustria (aggiornamento del 31 marzo 2008).

Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello Organizzativo ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso - come peraltro precisano espressamente da tutte le Linee Guida. Il singolo Modello Organizzativo, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

3.4. Fasi della costruzione del Modello Organizzativo

La predisposizione del presente Modello Organizzativo è stata preceduta da una fase di identificazione dei rischi (AS IS ANALISYS), dall'esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, ecc.) e da una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle 4 strutture mirate all'individuazione e descrizione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo adottati. Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali (GAP ANALISYS) che hanno permesso di definire il Modello Organizzativo "specifico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Modello Organizzativo di Fondazione Teresa Camplani

4.1. Atti di adozione

Il presente Modello Organizzativo è adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 12 luglio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera:

- ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello
- ha istituito e nominato i membri dell'Organo di Vigilanza (OdV).

Il Modello di Organizzazione deve essere controllato con cadenza periodica per verificare l' idoneità alla luce dell'esperienza maturata, dando prova di tale operazione in un apposito verbale.

4.2. Struttura del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *governance* e dal sistema di procedure vigenti nelle diverse Unità Locali.

Aspetti fondamentali e qualificanti del Modello Organizzativo sono:

- l'individuazione dei **Processi Sensibili** con riferimento alle Linee Guida di ARIS, Confindustria e di AIOP;
- la attribuzione all'**Organo di Vigilanza** del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello Organizzativo anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organo di Vigilanza di **risorse** (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** da parte dell'OdV del Modello Organizzativo con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno che sono richiamati sono:

- la **verificabilità, documentabilità** e tracciabilità di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi coerenti** con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione agli organi di vigilanza delle informazioni rilevanti.

4.3. Procedure e sistemi di controllo esistenti nelle strutture dell'Ente

Il Modello Organizzativo integra le procedure e i sistemi di controllo esistenti ed operanti nelle quattro unità locali, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e come controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono da considerare parte integrante del Modello Organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- il sistema organizzativo aziendale, così come definito dall'Organigramma e delle procedure aziendali create allo scopo di garantire la correttezza, l'efficacia e

l'efficienza delle attività, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dalle norme di settore;

- il codice etico e comportamentale, definito allo scopo di evidenziare i principi, valori, impegni e responsabilità etiche che ispirano l'attività dell'Ente, dell'intera organizzazione e dei singoli operatori quali criteri vincolanti di riferimento comportamentale, in linea con il carisma ed i principi dettati dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità;
- il modello di controllo di gestione, allo scopo di guidare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici, evidenziando gli scostamenti e costituendo lo strumento per la decisionalità;
- il sistema di formazione del personale;
- il sistema disciplinare;
- il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate e aggiornate insieme con il Modello Organizzativo.

Fondazione Teresa Camplani opera una scelta di intervento procedurale "per differenza", cioè introduce unicamente norme, regolamenti o protocolli strettamente necessari nelle aree di rischio che non siano già garantite da altre norme interne. Ove possibile verrà operato un rinvio all'impianto esistente, conosciuto e consolidato, in particolare per la gestione del sistema qualità, sicurezza ed ambiente.

4.4. I Processi Sensibili dell'Ente

Vengono esclusi da ogni valutazione i reati di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio di una Istituzione con attività a carattere sanitario e socio-assistenziale in quanto le diverse ipotesi di illecito penale non sono riferibili esclusivamente ad una specifica tipologia di soggetti attivi o di attività esercitate.

Sono considerati reati di difficile commissione per l'Ente:

- delitti di terrorismo;
- delitti contro la fede pubblica;
- abusi di mercato;
- reati transazionali;
- reati contro l'industria ed il commercio.

I reati presupposto sono sostanzialmente distinti in:

- peculiari: tipici dell'attività sanitaria e socio-assistenziale, individuati e descritti nel Risk Assessment;
- comuni: reati non tipici dell'attività sanitaria e socio-assistenziale ma che possono ipoteticamente essere compiuti. Nel Modello si afferma la scelta di legalità alla quale si ispira la politica aziendale, collegata all'obbligo di proibità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera nell'Ente;
- atipici: elencati con nomen iuris ed il testo della legge al fine di consentire ad ogni livello aziendale la conoscenza delle condotte penalmente vietate a cui è riconnessa la responsabilità dell'Ente.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato attuale riguardano principalmente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Reati Societari: art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

- Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro: art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati: art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001;
- Reati Ambientali: art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- Reati contro la personalità individuale e l'individuo: art. art. 25-*quinquies*, 25-*quater*1, art. 25-*duodecies*
- Altri reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 appaiono solo astrattamente configurabili e non sono quindi concretamente commettabili. Essi sono comunque rilevati e monitorati.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

4.4.1. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – Parte Speciale A

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Fondazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, socio-assistenziale, di ricerca e di formazione

- Rendicontazione attività di ricovero
- Rendicontazione attività ambulatoriali
- Rendicontazione per il rimborso di farmaci in File F
- Ottenimento di licenze ed autorizzazioni per l'attività svolta; adempimenti amministrativi, fiscali e tecnici; Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, tecniche
- Assegnazione incarichi di consulenza esterna; gestione del personale
- Gestione dei flussi finanziari
- Acquisto di beni e servizi

Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività sanitaria, di ricerca e di formazione

- Attività Sanitaria e Socio-Assistenziale
- Attività di Formazione

4.4.1. Processi Sensibili nella gestione della società (reati societari) – Parte Speciale B

Predisposizione delle comunicazioni a terzi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione

Comunicazione dei conflitti di interesse

Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e gli altri organi/autorità di controllo

4.4.2. Processi Sensibili nella Gestione della Sicurezza del Lavoro – Parte Speciale C

Svolgimento di attività sanitaria, socio-assistenziale e di ricerca a contatto con sostanze chimiche, cancerogene e biologiche, esposizione ad agenti fisici quali radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, movimentazione manuale dei pazienti, attività amministrativa con utilizzo di videoterminali

4.4.3. Processi Sensibili nella gestione informatica e trattamento dei dati – Parte Speciale D

Invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione

Attività quotidiana sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro

Archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria

4.4.4. Processi Sensibili nella gestione ambientale – Parte Speciale E

Distruzione di habitat a seguito di evento eccezionale e non prevedibile

Gestione delle attività connesse agli scarichi;

Scarico di acque senza osservazioni delle prescrizioni ed autorizzazioni oppure con superamento dei valori limite oppure senza convogliamento in rete separata;

Gestione delle attività connesse alle emissioni in atmosfera;

Immissione in atmosfera superando i valori limiti di qualità dell'aria;

Mancata rilevazione o riparazione che causa perdite nell'atmosfera;

Gestione delle sostanze potenzialmente lesive;

Errata classificazione dei rifiuti;

Affidamento a terzi della gestione di attività connesse alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti senza verifica del possesso delle autorizzazioni o delle targhe degli automezzi autorizzati;

Deposito temporaneo di rifiuti non autorizzato o discarica abusiva;

Inosservanza di prescrizioni obbligatorie, tenuta dei registri e dei formulari.

4.4.5. Processi Sensibili relativi alla personalità individuale e all'individuo – Parte Speciale E

Reperire materiale pornografico e pedopornografico durante l'attività sanitaria e diffonderlo tramite strumenti informatici o telematici.

Atti illeciti che coinvolgono minori durante l'attività sanitaria.

Assunzione di Dipendenti provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sia alla data dell'assunzione che successivamente nel protrarsi del rapporto.

Vengono inoltre presentate due sezioni:

- la prima contenente i gli altri reati presupposto per i quali si ritiene di dettare principi di comportamento aggiuntivi rispetto a quelli già dettati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico Comportamentale;
 - Gestione dei contenziosi
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - Raccolta e prelievo di sangue o suoi componenti
- la seconda contenente i reati di difficile commissione per l'Ente e per i quali si richiamano tutti i principi di comportamento dettati nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico Comportamentale.

Spetta all'OdV individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività aziendale – potranno essere incluse nell'elenco dei Processi Sensibili.

5. L'Organo di Vigilanza (OdV)

5.1. Identificazione dell'OdV, requisiti, nomina e revoca

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 ed in base alle indicazioni delle Linee Guida, l'Organo di Vigilanza (OdV) è una struttura aziendale a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo; deve essere dotato di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità e assenza di conflitti di interesse ed è opportuno che sia diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori.

I suoi membri devono essere soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e igienico-sanitario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità di giudizio e autorevolezza ed eticità di condotta. Questo al fine di assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente a tutti i settori di attività.

La carica a componente dell'ODV non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 264/1942;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia avvenuta l'estinzione del reato.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti all'obbligo della riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'OdV non possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente.

L'Organo di Vigilanza dell'Ente:

- È nominato (ed eventualmente revocato) con atto esclusivo del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, è costituito in forma collegiale da:
- Un professionista esterno esperto in responsabilità amministrativa in ambito sanitario;
- Un responsabile della funzione Direzione Sanitaria;
- Il compenso per ciascun membro dell'OdV sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina che ne indica anche, annualmente, il Fondo a disposizione;
- Risponde nello svolgimento delle sue funzioni al Consiglio di Amministrazione collaborando in ciò con il Collegio dei Revisori;
- Si può avvalere di tutte le funzioni interne e/o dei consulenti esterni che si rendessero necessari, in considerazione della peculiarità delle responsabilità

attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento della propria attività;

- Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza a svolgere il suo ruolo; in particolare la decadenza può essere prevista in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà delle riunioni, all'effettuazione di controlli periodici sulle procedure di fatturazione, alle audizioni del personale, alla verbalizzazione e tenuta del libro verbali;
- I membri interni dell'ODV decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione del rapporto di dipendenza/collaborazione con l'Ente. Ogni membro ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'incarico presentando lettera motiva al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante la circolazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali e dei Fornitori;
- sull'efficacia ed efficienza del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

5.3. Funzioni specifiche dell'Organo di Vigilanza

5.3.1. Verifiche e controlli sull'attività operativa:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio concreto di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Collaboratori e con i Fornitori che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

5.3.2. Formazione:

- coordinarsi con il Direttore Generale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, lo spazio sul sito intranet contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

5.3.3. Sanzioni:

- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;

5.3.4. Aggiornamenti:

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

5.3.5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello Organizzativo (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello Organizzativo stesso), l'OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in:

- una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Ente in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.
- *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

5.4. **L'Organo di Vigilanza e le altre funzioni aziendali**

L'OdV deve coordinarsi costantemente con le funzioni competenti presenti in Fondazione per i diversi profili specifici e precisamente:

- i Collaboratori Legali per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali;

- il Collegio dei Revisori per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con l'Ufficio Formazione e con l'Ufficio del Personale in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la funzione di Direzione Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari.
- con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito al tema della sicurezza del lavoro;
- con i tecnici aziendali per tutti i reati che richiedono una valutazione relativa a competenze specifiche (es. reati informatici, reati sicurezza, reati ambientali).

5.5. Norme generali relative all'OdV

- Il funzionamento dell'ODV è regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- Le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.
- L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente e presso tutte le unità locali - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
- Al fine di garantire che l'attività del OdV sia efficace e penetrante, può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di Collaboratori esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali Collaboratori dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.
- Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Tale Fondo deve essere quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'ODV entro il 31 gennaio di ogni anno;
- La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi da parte del OdV, nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.
- L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio dei Revisori, Direttore Generale).
- L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (ad esempio nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative

ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

- L'ODV deve nominare un Coordinatore che ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organo presso gli Amministratori dell'Ente, provvedendo alle eventuali sostituzioni dei membri effettivi con i supplenti; tutte le convocazioni devono essere inviate in conoscenza anche alla Direzione Generale;
- L'ODV usufruisce di idonei locali per le riunioni, le audizioni e per ogni attività ritenuta necessaria. Viene istituita una casella di posta elettronica con accesso riservato ai membri dell'ODV.
- L'ODV si riunisce semestralmente per accertare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti le aree a rischio di reato.

5.6. **Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello Organizzativo e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, il OdV ha due linee di *reporting*:

- Verso il Direttore Generale su base continuativa.
- Verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. A tal fine, l'OdV incontra annualmente il Consiglio di Amministrazione e predispone un rapporto scritto annuale per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori sulla attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).
- Verso il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato al termine di ogni mandato triennale mediante la presente della Relazione Triennale di Fine Mandato.
- Verso l'ASL di Brescia. L'ODV, entro il 28 febbraio di ogni anno, invia l'estratto della relazione annuale presentata al Consiglio di Amministrazione nella quale si attesta l'efficacia e la corretta applicazione del Modello e il rilievo/assenza di criticità.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Qualora accerti violazioni del Modello suscettibili di integrare ipotesi di reato non ancora giunte a consumazione, l'ODV ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In particolare, il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell' OdV;
- le criticità ed i miglioramenti da attuare eventualmente emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello Organizzativo.

Gli incontri dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5.7. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni di carattere generale

Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'OdV, tutte le strutture aziendali devono segnalare, mediante segnalazioni o informazioni, eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I Dipendenti e Collaboratori devono essere segnalate tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Codice etico comportamentale e del Modello Organizzativo nonché gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti e i Collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente o il Collaboratore si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I Fornitori effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.8. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

Flusso informativo	Soggetto Segnalante
Visite, ispezioni, accertamenti da parte degli enti competenti (ASL, INPS, INAIL, GdF, VVFF, NOC, NAS) e loro verbali/relazioni/rapporti	Responsabile di Funzione
Contenziosi Attivi e Passivi in corso quando la controparte è ente o soggetto pubblico. Alla conclusione, segnalare i relativi esiti	Responsabile di Funzione
Provvedimenti o notizie da organi di Polizia Giudiziaria per attività di indagine, anche nei confronti di ignoti	Responsabile di Funzione
Rapporti nell'ambito delle attività di controllo svolte, criticità e conflitti rilevati	Responsabile di Funzione
Criticità emerse nel corso di procedimenti (richieste o rinnovi di licenze o autorizzazioni, adempimenti non andati a	Responsabile di Funzione

buon fine, rilievi nel corso di visite ispettive, sanzioni comminate)	
Cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe	Direzione Generale e Direzione Sanitaria
Comunicati stampa rilasciati	Direzione Sanitaria
Elenco delle formazioni sponsorizzate	Responsabile Formazione
Modifiche rilevanti ai Sistemi Informativi Aziendali	Responsabile Sistemi Informativi
Violazioni, inosservanze o rilievi relative ad adempimenti richiesti dalla normativa per la salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro	RSPP
Statistiche sugli incidenti sui luoghi di lavoro	RSPP
Aggiornamento del DVR	RSPP
Verbali delle ispezioni effettuate	RSPP
Elenco degli investimenti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, con indicazione degli scostamenti del budget dell'anno precedente	RSPP
Nuove nomine o rinunce nell'ambito della gestione del sistema sicurezza	RSPP
Elenco manutenzioni normative annuali	RSPP
Operazioni di finanza e tesoreria superiori ad € 500.000,00 (esclusi i flussi di pagamento degli stipendi)	Direzione Amministrativa
Squadrature rilevate nel corso delle riconciliazione di cassa e banca	Direzione Amministrativa
Controllo trimestrale delle uscite di cassa (massimo € 500,00)	Direzione Amministrativa
Elenco delle erogazioni liberali ricevute	Direzione Amministrativa
Le richieste di finanziamenti/sovvenzioni pubblici	Direzione Amministrativa
Rilievi effettuati dai revisori	Direzione Amministrativa
Variazioni significative dei principi contabili o del Piano dei Conti	Direzione Amministrativa
Richieste assistenza legale del personale in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati 231	Direzione Risorse Umane
Notizie dei provvedimenti disciplinari svolti, delle sanzioni irrogate, dei provvedimenti adottati	Direzione Risorse Umane
Comunicazione di rischi o comportamenti indicanti mutilazione degli organi genitali	Personale medico ed infermieristico

femminili	
<p>Comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuto o riluttanza a fornire informazioni occorrenti a dichiarare l'attività esercitata o a presentare documentazione contabile richiesta per le normali attività aziendali; - rifiuto o obiezioni a fornire il numero del conto corrente per effettuare il pagamento; - fornitura di informazioni palesemente inesatte, incomplete o tali da manifestare l'occultamento di informazioni essenziali; - fornitura di mezzi identificativi che paiono contraffatti o con informazioni false; - ricorso ad un prestanome senza plausibili giustificazioni; - fatturazione a soggetto giuridico diverso da quello indicato nel contratto o che ha fornito la prestazione. 	<p>Direzione Amministrativa</p> <p>Responsabile Acquisti</p>
Elenco annuale delle assunzioni di personale di paesi terzi con permesso di soggiorno	Direzione Risorse Umane
Eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni o certificazioni in materia ambientale	Responsabile Ufficio Tecnico
Registro apparecchiature ozono lesive Nuovi acquisti i smaltimenti di apparecchiature ozono lesive	Responsabile Ufficio Tecnico
Rinnovo Contratto Rifiuti Nuove attività/procedure rifiuti Attivazione Sistri	Responsabile Ufficio Tecnico
Registro controlli annuali scarichi ed emissioni Modifiche rilevanti apparecchiature ed impianti	Responsabile Ufficio Tecnico

5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni dello OdV

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello Organizzativo è conservato dall'OdV in un apposito *data base* per un periodo di 5 anni. L'accesso al *data base* è consentito ai membri del Collegio dei Revisori, del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio dei Revisori e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

6. La Formazione ed Informazione dei Dipendenti e Collaboratori

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e Collaboratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, è obiettivo dell'Ente garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Direttore Generale e l'Ufficio Formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello Organizzativo.

I contratti dei Collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate dall'Ente nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

6.1.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata dal Direttore Generale a tutti i Dipendenti e Collaboratori presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. A costoro viene consegnata copia del presente documento che risulta anche reperibile sul sito internet www.fondazionecamplani.org ed in intranet.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello Organizzativo, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti a Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

6.1.2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, l'Ente ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, corso in aula, formazione sul campo).

6.1.3. La comunicazione successiva

Ogni modifica o aggiornamento del Modello Organizzativo deve essere comunicata nell'area intranet aziendale, indicando i tratti generali e particolari delle variazioni. I Responsabili di Funzione devono essere informati ed aggiornati direttamente riguardo eventuali modifiche o aggiornamenti che comportino variazione di obblighi o di procedure a loro carico.

6.2. Informazione ai Fornitori

I Fornitori devono essere informati del contenuto del Modello Organizzativo e dell'esigenza dell'Ente che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene consegnata copia del presente Modello Organizzativo.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello Organizzativo, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Anche i contratti dei Fornitori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate dall'Ente nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

7. Sistema Disciplinare

7.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello Organizzativo rende efficiente l'azione di vigilanza del OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello Organizzativo stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione del sistema disciplinare non preclude le facoltà dei soggetti destinatari relative ai diritti previsti dalla normativa, quali contestazione ed opposizione avverso il procedimento disciplinare.

L'Ente si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, per qualunque ragione, reato nel contesto dell'attività aziendale.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico vengono consegnati a mano ad ogni nuovo assunto. Le modifiche vengono regolarmente comunicate e messe a disposizione dei dipendenti in Intranet ed Internet. Le Organizzazioni Sindacali ricevono copia delle modifiche del Modello e del Codice Etico che vengono anche affissi, in modo permanente, nelle bacheche aziendali.

Per tutto quanto non previsto dal sistema disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva e dei regolamenti interni applicabili.

7.2. Misure nei confronti di Dipendenti e Collaboratori

7.2.1. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello Organizzativo (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello Organizzativo o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo o dalle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Direttore Generale con il supporto del Direttore delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.2.2. Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione (es. violazione di procedure, l'omissione di segnalazione all'ODV, comportamenti non conformi al Modello);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni (es. per adozione di comportamenti gravi non conformi);
- licenziamento con o senza preavviso (anche, se necessario, previa sospensione cautelare) (es. per comportamento non conforme diretto in modo univoco al compimento del reato o commissione del reato).

Ai fini dell'irrogazione della sanzione avranno rilievo i seguenti elementi: gravità della condotta o dell'evento, tipologia di violazione commessa, circostanze e modalità della condotta.

Sono considerati aggravanti i seguenti elementi: commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, concorso di più soggetti, recidiva.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;

- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

7.3. Misure nei confronti dei Libero-professionisti

Nel contratto individuale è contenuta l'indicazione delle violazioni del Modello e dei provvedimenti disciplinari da adottarsi, in particolare per i casi in cui la violazione sia tanto grave da dar luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Tutte le previsioni del Modello Organizzativo vengono attuate a tutti i Libero-Professionisti presenti nella struttura, quindi sia per coloro i quali sono inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento che per coloro che lavorano fuori organico ed occasionalmente indisciplinate autorizzate ma non accreditate.

7.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui l'immediato coinvolgimento della Superiora Generale della Congregazione delle Ancelle della Carità al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l'immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

7.5. Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più Revisori, l'OdV informa l'intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dallo Statuto della Fondazione Teresa Camplani e/o dalla legge.

7.6. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Fornitori

Ogni violazione da parte dei Collaboratori o dei Fornitori delle regole di cui al presente Modello Organizzativo agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per Fondazione Teresa Camplani è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Ogni contratto prevede la possibilità di risoluzione immediata del rapporto a seguito di violazione di obblighi legati al D.Lgs. 231/2001.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

8. PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale del documento analizza in dettaglio le categorie di Reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 rilevanti per l'Ente.

Obiettivo della Parte Speciale è indicare a tutti i destinatari del Modello Organizzativo le regole di condotta al fine della prevenzione dei reati presupposto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure ed i principi che i Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali e Fornitori dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Parte Speciale è costituita da:

- una parte dedicata alle regole comuni di comportamento – Sezione Comune
- cinque parti dedicate ognuna ad una categoria di Reati:
 - - Sezione A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - - Sezione B: Reati Societari
 - - Sezione C: Reati relativi alla Sicurezza del Lavoro
 - - Sezione D: Delitti Informatici
 - - Sezione E: Reati Ambientali
 - - Sezione F: Reati contro la personalità individuale e l'individuo
- due parti dedicate agli altri reati presupposto ed in particolare:
 - Altri reati configurabili nell'Ente
 - Altri reati di difficile commissione nell'Ente.

In ogni Sezione specifica per categoria di Reato vengono descritte:

- la fattispecie dettagliata dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- le potenziali aree di rischio
- i principi generali di comportamento e controllo nelle aree di rischio
- le procedure specifiche per la prevenzione dei Reati.

9. SEZIONE COMUNE: regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili

In linea generale è fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti che – individualmente o collettivamente – integrino le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello Organizzativo.

Le eccezioni a tali regole ritenute indispensabili per evitare un danno al paziente, dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere tempestivamente avvertito l'OdV.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla (*segregation of duties*);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (*tracciabilità*);
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di performance sostanzialmente irraggiungibili e/o irragionevoli.
- E' in generale vietato:
 - erogare prestazioni non necessarie o non appropriate;
 - fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
 - duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

9.1. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per **delega** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei

confronti di terzi viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello Organizzativo, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (Dipendenti, Collaboratori e Organi Sociali) che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

Una procedura ad hoc disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

9.2. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello Organizzativo (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9.3. Responsabili di Funzione

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra ogni Responsabile di Funzione deve garantire:

- la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle istanze presentate presso la Pubblica Amministrazione;
- il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali.

Nelle attività di supervisione e controllo connessi all'espletamento delle attività sopra descritte, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti e riferire immediatamente eventuali irregolarità ed anomalie.

Ogni Responsabile di Funzione ha inoltre specifici compiti di comunicazione nell'ambito delle proprie competenze ed in particolare:

- 1. comunicare a tutti i dipendenti della propria area di responsabilità quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e Comportamentale;*
- 2. effettuare un adeguato turnover, quando sia possibile, tra i soggetti che hanno rapporti con membri della P.A.*
- 3. permettere la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nelle comunicazioni con la P.A. Pertanto è preferibile che lo scambio informativo avvenga per iscritto, per e-mail o per fax. Qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.*
- 4. archiviare le comunicazioni da e verso la Pubblica Amministrazione in modo tale che queste siano in ogni momento disponibili.*

PARTE SPECIALE A

**Reati commessi nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione
(art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

**relativa al
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**adottato da
Fondazione Teresa Camplani**

10. PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

10.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

La Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione. In generale definiamo la Pubblica Amministrazione come "l'aggregazione di tutti gli Enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici".

La Legge 109/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) ha apportato modifiche che impattano in modo rilevante sulle condotte e sulle pene comminabili, nella descrizione seguente si terranno pertanto in considerazione tali variazioni legislative.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

10.1.1. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza rilevare che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che la consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: destinazione dei fondi ricevuti per la formazione ad altri utilizzi.

10.1.2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: produzione di documenti falsi attestanti requisiti inesistenti e necessari per ottenere un finanziamento.

10.1.3. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

10.1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Esempio: si pongono in essere artifici o raggiri (comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione falsa), per ottenere finanziamenti pubblici.

10.1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

10.1.6. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione o del proprio potere, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato può certamente essere commesso anche da Dipendenti di Fondazione Teresa Camplani in quanto la società è incaricata di un pubblico servizio. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione. La Legge Anticorruzione ha inasprito le pene detentive.

Esempio: partecipazione a una gara pubblica in cui i funzionari pubblici pongono in essere comportamenti concussivi in danno di terzi a vantaggio della Fondazione Teresa Camplani, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

10.1.7. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 [modificato dalla Legge Anticorruzione] - 319 c.p.) e Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale (o anche un incaricato di pubblico servizio, ex art. 320 c.p. modificato dalla Legge Anticorruzione), riceva (o ne accetti la promessa) per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti relativi all'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (determinando quindi un vantaggio in favore dell'offerente).

La Legge Anticorruzione ha inasprito le pene detentive sia per la corruzione per l'esercizio della funzione che per la corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, in particolare per la c.d. corruzione propria.

Le disposizioni stabilite dagli articoli di cui sopra si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).

L'art. 319-bis c.p. prevede una responsabilità aggravata ove la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione per atto d'ufficio si applica anche all'incaricato di un pubblico servizio, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio si applica anche alla persona incaricata di un pubblico servizio se riveste la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.).

Le disposizioni stabilite dagli articoli 318, 319 e 320 c.p. si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).

Le disposizioni relative alla corruzione per atto contrari ai doveri d'ufficio sono aumentate se hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

10.1.8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di favorire o danneggiare una parte coinvolta nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La Legge Anticorruzione ha inasprito le pene detentive sia del reato base che dell'aggravamento.

10.1.9. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) (introdotto dalla Legge Anticorruzione con l'art. 25 co. 3 del D.Lgs. 231/2001)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induca il privato a dare o promettere a sé o a terzi, denaro o altra utilità nonché il privato che perfeziona la dazione dell'indebitato.

Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione/costrizione della volontà del privato.

10.1.10. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

10.1.11. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati Esteri (art. 322-bis c.p.)

10.1.12. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis) (introdotto dalla Legge Anticorruzione)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma si rivolge in particolar modo al modo dei mediatori e facilitatori che sfruttano la vicinanza ai centri di potere per creare le condizioni corruttive richieste, tenendo corrotto e corruttore a distanza (fungendo da triangolo nella transazione e da punto di riferimento esterno alla PA).

10.2. Identificazione delle potenziali Aree di Rischio: Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

Di seguito sono elencate le attività già sinteticamente esposte nella Parte Generale del presente Modello e che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione

- Rendicontazione attività di ricovero
 - Rendicontazione attività ambulatoriali
 - Rendicontazione per il rimborso di farmaci in File F
- ➔ **Rischio teorico:** truffa nelle rendicontazioni alla PA

- Ottenimento di licenze ed autorizzazioni per l'attività svolta; adempimenti amministrativi, fiscali e tecnici; Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, tecniche
 - ➔ **Rischio teorico:** possibilità di indirizzare indebitamente la P.A. al fine di ottenere licenze o autorizzazione necessaria all'attività aziendale, o facilitare o rimuovere ostacoli per lo stesso motivo.
 - ➔ **Rischio teorico:** l'inadempimento o l'adempimento di oneri/incombenze previste dalla normativa tecnica al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la Fondazione.
 - ➔ **Rischio teorico:** possibilità di utilizzo di strumenti/operazioni volti ad indirizzare indebitamente gli esiti o ad agevolare l'esecuzione delle ispezioni.
- Assegnazione incarichi di consulenza esterna; gestione del personale
 - ➔ **Rischio teorico:** la consulenza potrebbe divenire strumento per veicolare denaro o altra utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, al fine di avvantaggiare la Fondazione.
 - ➔ **Rischio teorico:** possibilità di condotte corruttive tramite assunzione, promozione, retribuzione di personale con rapporti diretti con soggetti della P.A.
- Gestione dei flussi finanziari
 - ➔ **Rischio teorico:** creazione, mediante artifici contabili, finanziari o informatici, di fondi di denaro occulti destinati a fini illeciti.
 - ➔ **Rischio teorico:** utilizzo del rimborso spese come strumento per la creazione di fondi di denaro occulti destinati a fini illeciti.
- Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni
 - ➔ **Rischio teorico:** tutte le iniziative di sponsorizzazione, ricezione di omaggi, erogazione di liberalità o sperimentazione potrebbero nascondere condotte di corruzione o concussione, anche indiretta, di soggetta della PA.
 - ➔ **Rischio teorico:** Residuale in quanto non si ricevono erogazioni liberali da parte di Enti Pubblici.
 - ➔ **Rischio teorico:** potrebbero nascondere condotte di corruzione o concussione, anche indiretta, di soggetti della P.A.
- Acquisto di beni e servizi
 - ➔ **Rischio teorico:** ogni acquisto può essere potenziale fonte per la creazione di fondi occulti mediante operazioni di fatturazione/pagamento per forniture inesistenti.

Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività sanitaria, di ricerca e di formazione

- Attività Sanitaria
 - ➔ **Rischio teorico:** influenza indebita mediante rapporti con soggetti della P.A. erogante oppure mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti oppure mediante indebito utilizzo dei fondi per scopi diversi.
- Attività di Formazione
 - ➔ **Rischio teorico:** influenza indebita mediante rapporti con soggetti della P.A. erogante oppure mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti oppure mediante indebito utilizzo dei fondi per scopi diversi.
 - ➔ **Rischio teorico:** influenza indebita mediante rapporti con soggetti della P.A. erogante oppure mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti oppure mediante indebito utilizzo dei fondi per scopi diversi.

10.3. Principi generali di comportamento nei rapporti con la P.A.

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori e agli Organi Sociali dell'Ente, in via diretta, e ai Fornitori, in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Sezione A.

Principi generali integranti le previsioni del Codice Etico:

- 10.3.1. ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- 10.3.2. ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- 10.3.3. nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto, documenti aziendali o societari;
- 10.3.4. tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi dell'Ente devono essere documentate e tempestivamente registrate in modo conforme ai principi della correttezza contabile; il denaro contante deve essere conservato in una cassaforte della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili;
- 10.3.5. tutti coloro che operano per l'Ente devono svolgere la loro attività impegnandosi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie;
- 10.3.6. qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- 10.3.7. i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati alla responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- 10.3.8. il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- 10.3.9. tutti i conflitti di interesse devono essere dichiarati nel rispetto del Codice Etico e Comportamentale.

E' inoltre fatto divieto di:

- 10.3.10. promettere o erogare benefit e/o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio;
- 10.3.11. accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera e loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda; determinare le decisioni della Pubblica Amministrazione con violenza, minaccia o inganno;
- 10.3.12. distribuire omaggi, compiere atti di cortesia o di ospitalità verso funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio se non nei limiti di un modico valore, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese devono essere autorizzate dalle persone indicate nella specifica procedura e documentate in modo adeguato;

- 10.3.13. ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- 10.3.14. ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile agli assistiti della società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità.
- 10.3.15. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 10.3.16. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

10.4. Procedure specifiche da applicare in tutti i rapporti con la P.A.

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti sopra elencati devono rispettarsi le specifiche procedure di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico e Comportamentale. Le regole di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Fondazione in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito dell'Ente per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

Tutti i settori aziendali:

- 1) Deve essere informato tempestivamente l'OdV con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- 2) il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro; alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa o sanitaria;
- 3) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- 5) I Responsabili di Funzione e coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

- 6) I Referenti di Funzione devono organizzare, dove possibile, un'adeguata separazione funzionale, in particolar modo per le attività individuate come sensibili;

Settore informatico:

- 1) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave, composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata (così detta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- 2) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal Responsabile dei Sistemi Informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
- 3) è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

Settore Tecnico/Acquisti/Logistica:

- 1) i contratti tra l'Ente e i Collaboratori/Fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- 2) i contratti con i Collaboratori/Fornitori devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'OdV, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001;
- 3) i Collaboratori/Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- 4) nei contratti con i Collaboratori/Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'Ente, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- 5) nei contratti con i Collaboratori/Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- 6) i Collaboratori/Fornitori che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto dell'Ente, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
- 7) nei contratti di service deve essere garantita (a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc., tra i contraenti; (b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (c) l'inserimento di clausole-standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001).

Settore personale:

- 1) è vietato assumere alle dipendenze ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto è previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.

10.5. Procedure specifiche per la Direzione Amministrativa

- 1) Tutte le operazioni comportanti richieste di erogazioni, contributi e finanziamenti ad organismi pubblici italiani ed esteri, di importo superiore ad € 500.000,00, dovranno essere comunicate all'ODV;
- 2) E' vietato effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad Euro 500. L'ODV controlla trimestralmente le uscite di cassa per verificare il rispetto dell'obbligo;
- 3) Gli addetti al servizio di prenotazione (CUP) non devono promettere favori per eludere le liste d'attesa e conseguire vantaggi in violazione delle norme di legge;
- 4) Gli addetti alle casse non devono omettere i controlli o suggerire comportamenti volti ad ottenere indebita dispensa dal pagamento del ticket in cambio di utilità non consentite;
- 5) La Contabilità Generale verifica che ogni operazione di pagamento venga eseguita da soggetti in possesso di procura o delega, ponendo particolare attenzione ai limiti individuati per ogni tipo di operazione.

10.6. Appendice alla Sezione A - La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

10.6.1. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione:

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Pubblica Amministrazione	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

Ministeri;

Camera e Senato;

Dipartimento Politiche Comunitarie;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Banca d'Italia;

Consob;

Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Agenzia delle Entrate;

Regioni;

Province;

Comuni;

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

○ INPS;

○ CNR;

○ INAIL;

○ INPDAI;

○ INPDAP;

○ ISTAT;

- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

10.6.2. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

10.6.3. Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	Un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa). Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

10.6.4. Membri degli organi delle Comunità Europee e funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri

Le disposizioni si applicano anche ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee (art. 322 bis c.p.).

Le persone indicate di seguito sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi:

- membri delle Commissioni delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti con contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o di regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati Membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

- ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

10.6.5. Qualifiche degli Operatori Sanitari

Per l'esatta comprensione del significato da attribuire alle qualifiche del settore sanitario, si riportano indicativamente i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Sono ritenuti pubblici ufficiali:

- medico specialista convenzionato con la USL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della USL;
- il componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente della USL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

PARTE SPECIALE B

Reati Societari
(art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

relativa al
**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

adottato da
Fondazione Teresa Camplani

11. PARTE SPECIALE B: Reati Societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 del D.lgs. 61/2001

11.1. Le fattispecie dei reati societari

L’art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato “*Disposizioni penali in materia di Società e consorzi*”.

Le norme ivi previste non sono quindi tecnicamente applicabili alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari di dette disposizioni.

Tuttavia, al fine di dettare a tutti i destinatari del Modello principi generali di comportamento utili per la gestione di tutti gli aspetti rilevanti nell’Ente, Fondazione Teresa Camplani ritiene opportuno inserire nel modello una Parte Speciale avente ad oggetto anche i c.d. reati societari.

Saranno quindi illustrate:

- le fattispecie dei c.d. reati societari
- l’identificazione delle aree di rischio ed i processi sensibili nell’ambito dei c.d. reati societari
- i principi generali di comportamento
- le procedure specifiche per la prevenzione dei c.d. reati societari
- ulteriori regole finalizzate alla prevenzione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 *ter*.

11.1.1. False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione con l’intenzione di ingannare i terzi; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

11.1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuiti agli organi sociali, ovvero alle società di revisione.

11.1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del patrimonio, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Fondatori o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

11.1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire avanzi di gestione statutariamente destinati a patrimonio.

11.1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La fattispecie di reato si concretizza quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

11.1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.1.7. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi si realizza quando l’amministratore di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri stati europei, o diffusi al pubblico in maniera rilevante, viola le prescrizioni in tema di comunicazione agli amministratori di eventuali interessi in determinate operazioni.

11.1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando il capitale sociale viene formato o aumentato fittiziamente mediante la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

11.1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.1.10. Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

11.1.11. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilita patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”).

11.1.12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

11.2. La Legge Anticorruzione ed il Reato di Corruzione tra privati

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata la L. 190 del 6 novembre 2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione). Il provvedimento rappresenta per l'Italia un primo passo verso un organico sistema preventivo e repressivo dei fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1999¹.

Il fenomeno corruttivo è da sempre stato concepito come raffigurabile nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per questo disciplinato dal codice penale attraverso diverse fattispecie². Il coinvolgimento degli aspetti privatistici viene per la prima volta analizzato dal legislatore in sede di riforma del diritto societario³, con la riformulazione degli artt. 2634 (Infedeltà patrimoniale) e 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile. Da molti anni la Comunità Europea sollecitava l'inclusione della corruzione nel settore privato poiché, oltre ad effetti nazionali, generava effetti transnazionali quali la distorsione della concorrenza relativa all'acquisto di beni e servizi e l'ostacolo al corretto sviluppo economico (la corruzione genera un ingiusto vantaggio competitivo).

La Legge Anticorruzione apporta rilevanti modifiche al nostro ordinamento giuridico, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, sia per le private che per le pubbliche, come di seguito brevemente sintetizzate:

- Persone fisiche: generale inasprimento delle sanzioni, modifiche delle condotte illecite e nuove condotte illecite. E' stata quindi rivista la Parte Speciale A per adeguarla ai mutamenti legislativi;
- Persone giuridiche: sono stati introdotti nel novero della 231 i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (integrazione all'art. 25 D.Lgs. 231/2001) e la corruzione tra privati (integrazione all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)
- Amministrazioni Pubbliche: viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, vengono adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione (es. programmi di prevenzione, adozione di "*whistleblowing policy*"⁴, procedure per la selezione e formazione dei dipendenti, rotazione dei dirigenti e dei funzionari, nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, istituzione presso le Prefetture delle cd. "*white-list*"⁵), vengono introdotti nuovi obblighi in materia di trasparenza⁶.

Si descrive brevemente la fattispecie introdotta dall'art. 1 comma 77 della Legge Anticorruzione (art. 25-ter co. 1 del D.Lgs. 231/2001):

11.2.1. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (riformulazione della Legge Anticorruzione)

Tale ipotesi di reato sanziona:

¹ Convenzione penale di Strasburgo per la corruzione, 1999

² Per una sintesi si faccia riferimento alla Parte Speciale A del presente Modello

³ D.Lgs. 61/2002

⁴ Politiche a tutela del Dipendente che segnali all'AG, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza

⁵ Elenco dei fornitori/prestatori di servizi/esecutori lavori ce, nell'ambito dello svolgimento di attività ad altro rischio di infiltrazione mafiosa, non ne siano mai stati coinvolti

⁶ Pubblicazione dei bilanci, dei conti consuntivi e delle informazioni sui procedimenti amministrativi quali concessioni, affidamenti, erogazioni)

- I corruttori passivi: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori (e chiunque sia sottoposto alla loro direzione o vigilanza) che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento patrimoniale alla società;
- I corruttori attivi: chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ai soggetti indicati sopra e con gli stessi fini.

Il reato è procedibile a querela della parte offesa o d'ufficio nel caso in cui dalla corruzione derivi una distorsione della concorrenza⁷.

Esempio: L'Amministratore versa una tangente ad un Fornitore per emettere un ordine a prezzi maggiorati.

Il reato presupposto è unicamente relativo alla corruzione attiva (soggetto corruttore: chiunque) a favore dei soggetti indicati come corruttori passivi (che quindi ricevono la dazione o promessa di utilità), fermo restando la possibilità che corrotto e corruttore appartengano alla medesima Società.

L'introduzione di questa novità non è però così rilevante come avrebbe potuto invece essere, in quanto consiste in diverso nomen iuris del precedente articolo (Infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa) con modifica del testo: il tutto resta però limitato al campo societario nonostante il nomen faccia intendere un'estensione a tutto il settore privatistico. L'obiettivo estensivo e la tutela allargata della norma (riferendosi agli obblighi del proprio ufficio ed includendo anche i sottoposti alla direzione o vigilanza) sembra voler reprimere tutte le forme di cattiva gestione, devianti rispetto al buon andamento societario.

11.3. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

In quanto Fondazione di diritto canonico, all'Ente non si possono ritenere applicabili i reati societari così come espressamente previsti dalla normativa di riferimento precedentemente descritta. Tuttavia, al fine di instaurare un corretto sistema interno di controlli e verifiche, vengono presi in considerazione i reati presupposto relativi al diritto societario al fine di dettare principi generali di comportamento utili per la gestione di tutti gli aspetti rilevanti nell'Ente.

I processi da considerarsi come sensibili, sono i seguenti:

Predisposizione delle comunicazioni a terzi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione:

➔ **Rischio teorico:** ipotetica alterazione o falsificazione dei dati aziendali al fine di fornire rappresentazioni economiche, patrimoniali, finanziarie o di altro tipo difformi da quelle reali (es. alterazione delle riserve tecniche o del calcolo delle imposte di esercizio)

11.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, gli Organi Sociali dell'Ente (e i Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario nonché di tutte le disposizioni di legge applicabili. Vengono interamente richiamate le previsioni dettate dal Codice Etico e Comportamentale dell'Ente.

⁷ "Impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza"

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Ente (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione 2.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 11.4.1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 11.4.2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- 11.4.3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito;
- 11.4.4. eseguire attente verifiche in ordine alla consistenza dello Stato Patrimoniale dell'Ente, eventualmente munendosi del parere del Collegio dei Revisori per ogni operazione;
- 11.4.5. effettuare gli incassi e i pagamenti secondo le procedure e le modalità di controllo interne predisposte; l'effettuazione di operazioni di cassa per contante deve consentire l'identificazione del soggetto che le ha effettuate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- 11.4.6. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- 11.4.7. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- 11.4.8. tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori o che comunque la ostacolino;
- 11.4.9. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- 11.4.10. esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- 11.4.11. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

11.5. Procedure specifiche per la prevenzione dei Reati Societari

11.5.1. Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (bilancio d'esercizio)

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o degli altri documenti simili devono tenere un comportamento corretto, garantendo la massima collaborazione a tutti gli organi di vigilanza preposti ed impegnandosi ad una formazione continua, anche a livello personale, sulle principali nozioni di bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili in particolare).

Le attività per la formazione del bilancio vengono descritte in una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta alle funzioni coinvolte e con la quale si stabiliscono la tipologia di dati e notizie che devono essere forniti e valicati prima della stesura del bilancio.

I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.
- assicurino il controllo sul rispetto dei principi contabili stabiliti dalla Commissioni dei Consigli Nazionali dei ragionieri e dottori commercialisti e con principi contabili internazionali, se applicabili.

Il Direttore Amministrativo verifica la corretta identificazione degli utili, delle perdite e delle riserve in conformità alle norme di legge e di statuto e rilascia dichiarazione in tal senso nei confronti dell'ODV.

11.6. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di governance e delle procedure esistenti si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio dei Revisori, Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di governance; dovrà in particolare essere organizzata una riunione collegiale prima dell'approvazione del bilancio al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure riguardanti il Modello Organizzativo e la valutazione di tutte le segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali;
- tempestiva messa a disposizione a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio prima della riunione di approvazione del bilancio stesso;
- comunicazione all'ODV di eventuali incarichi conferiti ai membri del Collegio dei Revisori;
- preventiva comunicazione all'ODV di ogni comunicazione al pubblico di fatti rilevanti riguardanti la Fondazione o i dati di bilancio; le comunicazioni devono essere eseguite in coordinamento con la Direzione Generale;

- l'ODV programma annualmente una comunicazione-informazione di aggiornamento sulle regole di Corporate Governance e sui reati in materia societaria da destinarsi agli amministratori ed al management.

PARTE SPECIALE C

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
(art. 25septies del D.Lgs. 231/2001)**

**relativa al
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**adottato da
Fondazione Teresa Camplani**

12. PARTE SPECIALE C – Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro (art. 25- septies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 9 Legge 123/2007 e modificato dal D.Lgs. 81/2008

12.1. Le fattispecie dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l’art. 25-septies, disposizione che estende il regime del D.Lgs. 231/2001 alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

La punibilità degli Enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa) che i delitti colposi (mancanza di volontarietà nella realizzazione dell’evento giuridico rilevante).

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo per l’azienda.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 *septies*:

12.1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di morte di una o più persone unita a meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 12 anni.

Esempio: a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verifica un evento mortale.

12.1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe configurarsi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La **lesione personale è grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La **lesione personale è gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Come precedentemente affermato, nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 rientrano le fattispecie di lesioni personali colpose gravi e gravissime.

Esempio: a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verifica un incidente con prognosi superiore ai quaranta giorni.

12.2. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili per i Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro

Le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali l'Ente, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguato alle previsioni normative del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m., l'Ente ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i collaboratori esterni.

Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Sezione che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda. Nell'Appendice della presente Sezione C è riportata una descrizione sintetica degli elementi principali del DVR e del processo di Valutazione dei Rischi adottato dall'Ente o dalle singole unità locali.

Data l'importanza della materia si è optato per considerare come Processi Sensibili ai fini della D.Lgs. 231/2001 tutte le attività a contatto con i rischi per la salute identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi:

- Rischio da esposizione ad agenti chimici (ACH)
- Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (ACA)
- Rischio biologico (ABI)
- Rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- Rischio agenti fisici (AFI)
 - Radiazioni ionizzanti
 - Laser
 - RMN
 - Radon
 - Rumore
 - Rischio vibrazioni
 - Campi elettromagnetici a bassa frequenza
- Rischio videoterminali
- Rischi per la salute, connessi a microclima e climatizzazione dei locali di lavoro, illuminazione
- Rischio connesso con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
- Rischio connesso ad esposizione lavoro notturno
- Valutazione del rischio lavoratrici gestanti e fino a 7 mesi di età del figlio
- Rischio stress lavoro – correlato
- Rischio connesso a differenze di genere, età e provenienza da altri paesi
- Rischio elettrico
- Rischio legionellosi
- Rischio incendio
- Rischio connesso a movimenti ripetitivi arti superiori

Per ognuno dei Rischi identificati nel DVR sono specificate sia le conseguenze per la salute sia le cause e le circostanze dell'esposizione del personale durante l'attività dell'Ente.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati nel DVR i soggetti interni coinvolti e i “protocolli” di controllo adottati dall’azienda per evitare che reati connessi alla non corretta gestione dei Rischi di cui sopra possano effettivamente verificarsi.

12.3. Principi generali di comportamento

I Reati a cui si fa riferimento in questa Sezione C, di rimando dal Documento di Valutazione dei Rischi, si riferiscono a comportamenti posti in essere da Dipendenti, Collaboratori e Fornitori dell’Ente nelle aree di attività a rischio, così come già definiti nella parte Generale del Modello Organizzativo.

Tutti i destinatari della presente parte speciale devono dunque rispettare oltre a tutte le norme di carattere generale già richiamate nella Parte Generale, tenere comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei Reati.

E’ assolutamente vietato:

- 12.3.1. Mettere in atto comportamenti tali da esporre l’azienda ad una delle fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- 12.3.2. Mettere in atto comportamenti tali da favorire l’attuarsi di fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- 12.3.3. Omettere l’aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- 12.3.4. Omettere l’adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 12.3.5. Emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- 12.3.6. Omettere l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all’ambiente esterno;
- 12.3.7. Omettere l’adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- 12.3.8. Rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico dell’Ente;
- 12.3.9. Osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
- 12.3.10. Rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- 12.3.11. Rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione di aula;
- 12.3.12. Rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPD ad ogni singolo collaboratore, anche esterno, all’azienda.

12.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro

L'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro come detto è già ampiamente normato (D.Lgs. 81/2008 e s.m.) e l'adeguamento alle previsioni normative viene oggi assolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nell'ottica di un'armonizzazione tra quanto già fatto nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto è invece previsto dal D.Lgs. 231/2001, si rimanda integralmente la parte relativa alle norme da rispettare al DVR, sottolineando come si debba fare in modo che sia data piena attuazione alle procedure previste.

Viene evidenziato che:

- la segnalazione di una eventuale deviazione dal DVR deve essere interpretata come una deviazione dal Modello Organizzativo e dovrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso i canali più opportuni;
- l'Ufficio del Personale, preposto alla tenuta del registro infortuni, è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'Organo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima.

In particolare:

- sono previsti programmi annuali di formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee ad evitare o ridurre i rischi;
- all'atto dell'assunzione viene consegnata al personale una scheda di valutazione dei rischi specifici con indicazione della visita medica preventiva richiesta;
- l'ODV si armonizza e coordina con il sistema di sicurezza vigente; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti di tale servizio interagiscono e collaborano fornendo all'ODV documentazione a supporto della verifica dell'instaurazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.

12.5. Appendice alla Sezione C - Il Documento di Valutazione dei Rischi

IL DVR è redatto ed aggiornato sotto la responsabilità del Datore di lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR sono le riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. che si tengono con cadenza almeno annuale; nel corso delle riunioni, oltre agli argomenti obbligatori per legge (aggiornamento valutazione DVR, l'analisi di idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di formazione ed informazione) vengono esaminati l'avanzamento sul piano annuale di miglioramento e definito il piano per l'anno successivo.

Particolare enfasi viene messa nelle iniziative aziendali affinché il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed in particolare di quelle specificate nel DVR, veda coinvolti in modo proattivo la responsabilità di Dirigenti e Preposti nominati in ogni UO/Servizio e Ufficio.

12.5.1. Il Processo di Valutazione dei Rischi

La Valutazione di tutti i Rischi presenti in Fondazione è stata condotta secondo lo schema seguente:

- individuazione delle fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- raccolta dei dati relativi agli infortuni
- verifica delle sostanze pericolose utilizzate
- verifica dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dal personale e della loro conformità e idoneità ai fini della sicurezza
- verifica relativa agli interventi di informazione e formazione effettuati per i lavoratori
- stima dell'esposizione alle fonti di pericolo individuate, con l'utilizzo dei criteri e dei metodi specificati
- valutazione della rilevanza (quantificazione del grado di rischio) e specificazione delle modalità di gestione dei rischi individuati.
- identificazione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi e tempi di attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali individuate

12.5.2. Fonti di pericolo identificate nel processo produttivo

Nel processo produttivo sono state identificate le seguenti fonti di pericolo, classificate utilizzando le definizioni ISPESL sulla base dei rischi che determinano:

Fonti di pericolo per la Sicurezza	
Rischi da Incendio e/o Esplosione:	Per presenza di materiali infiammabili d'uso, presenza di armadi di conservazione, presenza di depositi di materiali infiammabili.
Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:	Sostanze infiammabili, sostanze corrosive, sostanze comburenti, sostanze esplosive.
Fonti di pericolo per la Salute	

Agenti chimici:	Con rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo.
Agenti fisici:	Rumore, Radiazioni non ionizzanti, Radiazioni ionizzanti
Agenti biologici:	con rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassitari umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione, per Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri), per Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie).
Ambiente di lavoro	Microclima, illuminazione e radiazioni non ionizzanti
Fonti di pericolo trasversali o organizzativi	
Organizzazione del lavoro:	Processi di lavoro potenzialmente usuranti (lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno), Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute (programmi di controllo e monitoraggio), Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza, Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza, Movimentazione manuale dei carichi, Lavoro ai VDT.

Organigramma della Sicurezza



PARTE SPECIALE D

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)**

**relativa al
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**adottato da
Fondazione Teresa Camplani**

13. PARTE SPECIALE D – Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 7 della Legge 48/2008

13.1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis:

13.1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.

13.1.2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

13.1.3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

13.1.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe

13.1.5. Intercettazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi,

13.1.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

13.1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

13.1.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

13.1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando, in relazione all'articolo 635-quater, il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

13.1.10. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di forma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

13.2. Identificazione delle aree di rischio: Processi Sensibili per i Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Le attività sensibili rilevate sono le seguenti:

- Invio dati e rendicontazione alla P.A.
- Attività quotidiana sui server aziendali e sugli strumenti di lavoro
- Archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria;

13.3. Principi generali di comportamento

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative nonché attraverso controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e comportamentale di specifiche indicazioni circa l'utilizzo delle risorse Hardware e Software;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e collaboratori;
- predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici;
- rispetto delle leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (Codice della Privacy, provvedimenti del Garante Privacy) con aggiornamento annuale del Documento Programmatico di Sicurezza, nel quale sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

È assolutamente vietato:

- 13.3.1. mettere in atto comportamenti tali da esporre l'azienda o da favorire l'attuarsi di una delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- 13.3.2. installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o blocco della rete informatica aziendale;
- 13.3.3. installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare la comunicazioni informatiche aziendali o l'interno sistema informatico aziendale;
- 13.3.4. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- 13.3.5. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- 13.3.6. accedere abusivamente al proprio sistema al fine di alterare e/o cancellare date e/o informazioni;
- 13.3.7. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- 13.3.8. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate
- 13.3.9. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale o l'interruzione del suo funzionamento;
- 13.3.10. svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- 13.3.11. svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità;
- 13.3.12. distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

È fatto obbligo:

- 13.3.13. agli Amministratori del Sistema di denunciare eventuali accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi apparecchiature informatiche senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Sistemi Informativi;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il Responsabile Sistemi Informativi e presentare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre o conservare in azienda documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, nonché applicazioni/software non preventivamente autorizzati dal Responsabile Sistemi Informativi;

- evitare di trasferire all'esterno o trasmettere file, documenti o documentazione riservata, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso da parte di altre persone;
- non utilizzare strumenti hardware e software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- rispettare le procedure e gli standard di comportamento indicati;
- astenersi dall'effettuare copie non autorizzate di dati e di software.

13.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei Delitti Informatici e trattamento illecito di dati

Sono predisposte specifiche procedure per le diverse aree come di seguito descritto.

Prevenzione Fisica:

- I locali che ospitano i sistemi informatici sono controllati da un sistema di monitoraggio ambientale e predisposti con un sistema antincendio idoneo a salvaguardare l'integrità del dato
- L'accesso ai locali è limitato al solo personale dei Sistemi Informativi e dell'Ufficio Tecnico
- L'accesso di altro personale è previsto solo alla presenza di personale dei Sistemi Informativi
- L'accesso alle copie di "backup" è limitato al solo personale dei Sistemi Informativi

Prevenzione Logica:

- Le credenziali di accesso alla rete vengono rilasciate in modo che il solo utente possa conoscere la propria password e limitando l'accesso al dato per la propria area di competenza.
- Le credenziali di accesso vengono sospese e quindi rimosse alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
- Le credenziali di accesso scadono automaticamente secondo i tempi previsti dalla normativa vigente
- La modifica di un profilo avviene solo se autorizzata.
- Gli utenti sono associati a specifici profili che limitano l'accesso al dato in funzione della propria area di competenza
- Gli utenti accedono alle stazioni di lavoro senza diritti amministrativi in modo da impedire l'installazione di software non autorizzato sulle stesse
- La trasmissione dei dati di produttività verso gli organi competenti (Regione e ASL) avviene in modo cifrato con firma digitale.

Prevenzione applicativa, di sistema e di rete

- Il "backup" dei dati avviene in modo sistematico, le copie di sicurezza sono posizionate in opportuni armadi ignifughi dislocati in aree diverse da quelle che ospitano i sistemi informatici
- Periodicamente vengono eseguite specifiche attività di verifica delle operazioni di recupero e di disponibilità del dato.
- Un sistema centralizzato provvede periodicamente al rilascio degli aggiornamenti delle componenti di sistema.

- Le stazioni di lavoro e i server di rete sono dotati di un antivirus il cui controllo è centralizzato in modo da assicurare la distribuzione sistematica degli aggiornamenti e la rilevazione di eventuali problemi.
- Il sistema di posta è dotato di specifico antivirus e “antispam”
- Gli accessi ad internet sono controllati da proxy server che limitano l’accesso in funzione del profilo dell’utente. I proxy ospitano specifici prodotti antivirus e di web filter.
- L’esposizione della rete aziendale su internet è controllata da un sistema di firewall e antintrusione
- I server e gli apparati di rete sono costantemente monitorati da un sistema in grado di segnalare anomalie e malfunzionamenti inviando messaggi di allerta tramite mail e SMS
- L’accesso alla rete wireless avviene tramite specifiche vlan con politiche di autenticazione che utilizzando certificati digitali legati al device fisico.
- L’accesso ai dati da parte di fornitori esterni che si occupano della manutenzione è limitato ai sistemi e ai dati strettamente legati a tale attività.
- Le attività di modifica delle configurazione dei sistemi e delle applicazioni sono registrate in specifici documenti
- Sono previste istruzioni operative che descrivono le modalità di installazione e ripristino dei sistemi e delle soluzioni applicative.

PARTE SPECIALE E

**Reati ambientali
(art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)**

**relativi al
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**adottato da
Fondazione Teresa Camplani**

14. PARTE SPECIALE E – Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 per recepire la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE

14.1. Le fattispecie dei reati ambientali

Il D.Lgs. 121/2011 recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente nel suo complesso con l'obiettivo di introdurre sanzioni penali in grado di essere maggiormente deterrenti rispetto alle sanzioni amministrative in vigore o ai meccanismi propri di un risarcimento civile e di costituire quindi una sanzione "*proporzionata, efficace e dissuasiva*"⁸ ed estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 6) includendo alcuni reati ambientali nel novero della 231.

L'introduzione della responsabilità amministrativa in materia ambientale innova il sistema giuridico italiano ma non rivede profondamente la materia andando di fatto a reprimere inosservanze formali e non intervenendo nel fenomeno della criminalità ambientale. I reati presupposto identificati (previsti dal codice penale, dal Testo Unico Ambientale e da altre leggi secondarie) infatti sono per lo più fattispecie contravvenzionali legate a violazioni formali e/o dipendenti dal comportamento di terzi nonché situazioni di pericolo relativo al superamento di limiti soglia identificati preventivamente: hanno quindi il limite intrinseco legato alla natura contravvenzionale con prescrizioni brevi, sanzioni moderate e rischio di perdita della libertà molto attenuato oltre all'indipendenza rispetto a potenzialità lesive nei confronti del bene tutelato (ambiente o salute umana).

Le esclusioni di alcuni reati presupposto⁹ lasciano aperta la futura ipotesi di nuovi inserimenti e pertanto rendono attualmente difficile la valutazione globale dei rischi stante l'inclusione di alcuni reati e l'esclusione, a volta non comprensibile, di altri. Ulteriori difficoltà sono legate alla complessa ed articolata normativa di settore contenuta nel d.lgs. 152/2006 ed in una serie di normative secondarie e tecniche che disciplinano e reprimono fenomeni specifici. Spesso le cautele sono codificate direttamente dalla normativa, altre volte invece il legislatore indica l'adozione di tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti, senza indicare modalità o norme di rinvio.

I reati presupposto previsti:

- sono quasi interamente a pura condotta (es. gestione, scarico) e non di evento (come per esempio quelli in materia antinfortunistica dove l'evento omicidio o lesioni genera il reato): la condotta tipica è pertanto retta indifferentemente da dolo o colpa (anche lievissima);
- sono reati di pericolo astratto per i quali non è sempre necessario il danno o il pericolo concreto per l'ambiente;
- non prevedono un collegamento specifico tra la condotta della persona fisica autrice del reato e la colpevolezza dell'organizzazione nel suo complesso, rendendo di fatto difficoltosa la dimostrazione dell'assenza di responsabilità in presenza della commissione di un reato presupposto da parte di un apicale o dipendente;
- comportano una difficoltà di verificare l'interesse o vantaggio dell'Ente che potrebbe essere riferito non tanto direttamente alla condotta incriminata (es. inquinamento, smaltimento abusivo) quanto al risparmio di spesa/costi relativi a pratiche burocratiche e/o consulenza oppure risparmio di tempi operativi che la condotta potrebbe generare (interesse e vantaggio intesi in senso oggettivo);
- in alcuni casi comportano il concorso di soggetti terzi rispetto all'Ente.

⁸ Art. 7 Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008

⁹ Tra i principali: Illecito abbandono di rifiuti (art. 256 co. 2 e 255 co 3 D.Lgs. 152/2006 – Reati normativa IPPC (art. 29-quattrodecies D.Lgs. 152/2006) – Violazione conduzione impianti incenerimento rifiuti (art. 19 D.Lgs. 133/2005) – Violazioni criteri accettabilità rifiuti in discarica (art. 16 D.Lgs. 36/2003) – Violazioni obblighi relativi decontaminazione e smaltimento PCB-PCT (art. 10 D.Lgs. 209/1999) – Violazioni impianti a rischio incendio rilevante (art. 27 D.Lgs. 334/1999) – Violazione gestione veicoli fuori uso (art. 13 D.Lgs. 209/2003) – Disastro Ambientale (art. 434 c.p.) – Danneggiamento ambientale (art. 635 c.p.).

Per quanto riguarda invece l'Ente, dovrà dimostrare che in relazione alla propria specifica attività lavorative la condotta non era prevedibile/prevenibile o arginabile poiché da ricondursi ad inosservanze di dettaglio legate unicamente al piano esecutivo e legate ad elusione fraudolenta delle procedure e prescrizioni aziendali.

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *undecies*, suddivise per praticità e chiarezza in tipologie simili:

Reati previsti dal Codice Penale

14.1.1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

14.1.2. Distruzione o deterioramento di habitat¹⁰ all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reati previsti dal Codice Dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Rifiuti:

14.1.3. Gestione illecita di rifiuti non pericolosi e pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a e co. 2 lett. b), Discarica abusiva e Discarica abusiva per rifiuti pericolosi (art. 256 co. 3/1 e 3/2), Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni (art. 256 co. 4), Miscelazione vietata (art. 256 co. 5), Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 6/1), Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis introdotto dal D.L. 136/2013).

14.1.4. Predisposizione/utilizzo di certificati di analisi falso (art. 258 co. 4/2)

14.1.5. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1)

14.1.6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2)

14.1.7. Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI, Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione, Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto, Trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis co. 6, 7/2, 7/3, 8/1-2)

Bonifica di siti inquinati:

14.1.8. Omessa comunicazione di inquinamento, Omessa bonifica con superamento delle CSR e delle CSR per inquinamento da sostanze pericolose (art. 257 co. 1 e 2)

Inquinamento Atmosferico:

14.1.9. Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 5)

Inquinamento Idrico:

14.1.10. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle Autorità competenti, con superamenti dei limiti fissati (art. 137 co. 2 e 3, co. 5 primo e secondo periodo), Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo o acque sotterranee (art. 137 co. 11), Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati (art. 137 co. 13).

Reati in materia di tutela dell'ozono (D.Lgs. 549/1993)

14.1.11. Violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive (art. 3 co. 6 L. 549/1993)

¹⁰ Habitat inteso come insieme delle condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale

Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino (D.Lgs. 202/2007)

14.1.12. Versamento doloso e colposo in mare delle sostanze di cui agli All. I e II della Convenzione Marpol 73/78 e con danni permanenti di particolari gravità delle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti (art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 202/2007)

Reati previsti in materia di flora e fauna (D.Lgs. 150/1992)

14.1.13. Violazione delle prescrizioni relative al commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzioni o di specie animali selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e falsificazioni di certificati, licenze, notifiche, dichiarazioni, comunicazioni previste dalla normativa (art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art. 6 co. 4, art. 3-bis co. 1 L. 150/1992)

Data inoltre la presenza di numerosi reati non inclusi nell'articolo 25-undecies, gli stessi vengono brevemente presi in considerazione nel Risk Assessment al fine di effettuare un'analisi più completa dei reati ambientali, tenendo in considerazione che tutti i principi e procedure previsti per i reati inclusi nel novero della 231 possono tranquillamente essere applicati anche ai reati ad oggi non inclusi.

- Abbandono di rifiuti e deposito irregolare
- Disastro ambientale
- Avvelenamento acque destinate all'alimentazione
- Danneggiamento idrico
- Incidenti rilevanti
- Discariche

Il sistema ambientale nella sua globalità comprende diversi componenti e fattori che ad oggi non vengono valutati complessivamente dall'Ente in quanto non dotata di una certificazione ambientale o di un bilancio di sostenibilità. Tuttavia esiste una sensibilità permeata nella realtà aziendale con un sistema complesso di indicatori, modalità, procedure ed atteggiamenti che, pur non costituendo una base certificabile, identificano invece una prassi generale ed un modello di comportamento proattivo verso i temi ambientali, come ben visibile nel Risk Assessment effettuato. La tematica ambientale viene intesa come parte integrante ed essenziale delle attività eseguite, favorendo la prevenzione dei problemi e di conseguenza dei reati presupposto, in particolare di origine dolosa.

14.2. Identificazione delle potenziali aree di rischio: Processi Sensibili per i Reati ambientali

Sono da considerarsi non applicabili alla realtà dell'Ente i reati ambientali relativi al commercio di specie animali e vegetali protette, inquinamento provocato da navi, uccisione e distruzione di animali o specie vegetali protette, distruzione o deterioramento di habitat per i quali il rischio teorico è unicamente legato ad eventi eccezionali e non prevedibili. Risultano invece applicabili le fattispecie relative al settore rifiuti, acqua, aria, come da rilievi del Risk Assessment effettuato.

Reati previsti dal Codice Penale

Reati previsti in materia di flora e fauna (D.Lgs. 150/1992)

Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino (D.Lgs. 202/2007)

➔ **Rischio teorico:** distruzione di habitat a seguito di evento eccezionale e non prevedibile



Inquinamento Atmosferico

Inquinamento Idrico

Bonifica di siti inquinati

Reati in materia di tutela dell'ozono (D.Lgs. 549/1993)

- ➔ **Rischio teorico:** gestione delle attività connesse agli scarichi;
- ➔ **Rischio teorico:** scarico di acque senza osservazioni delle prescrizioni ed autorizzazioni oppure con superamento dei valori limite oppure senza convogliamento in rete separata
- ➔ **Rischio teorico:** gestione delle attività connesse alle emissioni in atmosfera
- ➔ **Rischio teorico:** immissione in atmosfera superando i valori limiti di qualità dell'aria
- ➔ **Rischio teorico:** mancata rilevazione o riparazione che causa perdite nell'atmosfera
- ➔ **Rischio teorico:** gestione delle sostanze potenzialmente lesive



Rifiuti

- ➔ **Rischio teorico:** errata classificazione dei rifiuti
- ➔ **Rischio teorico:** affidamento a terzi della gestione di attività connesse alla raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti senza verifica del possesso delle autorizzazioni o delle targhe degli automezzi autorizzati
- ➔ **Rischio teorico:** deposito temporaneo di rifiuti non autorizzato o discarica abusiva
- ➔ **Rischio teorico:** inosservanza di prescrizioni obbligatorie, tenuta dei registri e dei formulari

14.3. Principi generali di comportamento

Il patrimonio ambientale rappresenta un bene di primaria rilevanza. L'introduzione di questi reati rappresenta una volontà di tutela contro i comportamenti pericolosi o dannosi per l'ambiente e potenzialmente lesivi del diritto alla salute dei cittadini: l'obiettivo è quindi la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del benessere della collettività, tutelando quindi contemporaneamente il diritto alla salute ed il diritto all'integrità fisica delle persone.

L'Ente, attento alla tutela, conservazione e gestione razionale dell'ambiente, è consapevole dell'importanza delle tematiche ambientali richiamando tutti i Destinatari del Modello allo scrupoloso rispetto ed osservanza della normativa specifica, di settore e tecnica vigente nonché di tutte le procedure, protocolli e prescrizioni predisposte internamente.

Il Codice Etico e Comportamentale richiama espressamente l'impegno alla tutela del patrimonio ambientale e del territorio, improntando l'attività aziendale con la ricerca della compatibilità e sostenibilità ambientale.

E' assolutamente vietato:

- 14.3.1. Mettere in atto comportamenti tali da esporre l'azienda ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;
- 14.3.2. Mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- 14.3.3. Rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e Comportamentale dell'Ente;
- 14.3.4. Osservare le disposizioni impartite dall'Ente, nel rispetto delle deleghe ed attribuzioni di responsabilità in ambito ambientale, consentendone la tracciabilità e la trasparenza;
- 14.3.5. Aggiornare, per quanto di competenza dei singoli uffici, l'evoluzione della normativa ambientale e gli adempimenti richiesti.

14.4. Procedure specifiche per la prevenzione dei reati ambientali

Il primo livello di monitoraggio viene eseguito in modo costante e continuo dai diversi Responsabili di Funzione Tecnica a seconda dei rispettivi campi di competenza.

Responsabili di Funzione Tecnica

Allo scopo di prevenire i reati ambientali sopra descritti, i Responsabili Tecnici devono:

- Garantire la sorveglianza, il controllo, la misurazione e la registrazione di tutte le attività ed aree aventi impatto sull'ambiente;
- Definire specifiche procedure, protocolli ed istruzioni interne per la gestione delle aree sensibili relative ai reati ambientali;
- Vigilare sull'efficienza e censire le attrezzature ed i macchinari contenenti sostanze potenzialmente lesive per l'ambiente, con conseguente definizione di programmi di dismissione e bonifica;
- Segnalare anomalie, difformità, deficienze riscontrate e che astrattamente (in modo diretto o indiretto) riguardino la gestione della tutela ambientale;
- Valutare adeguatamente ogni segnalazione o informativa eseguendo gli accertamenti ritenuti opportuni o necessari, informandone tempestivamente l'ODV;
- Porre particolare attenzione nell'identificazione e classificazione dei rifiuti generati dall'attività;
- Operare, in caso di sostanza pericolose, infiammabili, tossiche o cancerogene, secondo le indicazioni del DVR, coordinando l'attività con il SPP;
- Ottenere, mantenere, rinnovare o presentare nuova domanda di tutte le autorizzazioni necessarie rispettando le prescrizioni normative tecniche;
- Evitare ogni carenza meramente esecutiva e verificare periodicamente l'attuazione di tutti gli adempimenti specifici richiesti;
- Acquisire e conservare tutta la documentazione inerente agli adempimenti relativi a norme in materia ambientale e le specifiche interne.

Emissioni in atmosfera/Scarichi delle Acque/Scarichi sul suolo

Nella gestione degli aspetti sopra descritti è necessario:

- Verifica la sussistenza o gli eventuali obblighi di rinnovo delle autorizzazioni necessarie;
- Assicurare il corretto funzionamento degli impianti e la manutenzione delle reti di raccolta dei reflui e pozzetti;
- Eseguire e registrare tutti i controlli igienico-ambientali richiesti segnalando frequenze, periodicità e idoneità rispetto alla normativa vigente;
- Tenere correttamente archiviata la documentazione tecnica e obbligatoria relativa agli impianti, come libretti, certificati di conformità, schede tecniche del fornitore, manutenzioni effettuate.

Rifiuti

Nella gestione dei rifiuti è necessario:

- Individuare e classificare correttamente i rifiuti prodotti, nel rispetto delle procedure interne e dei protocolli operativi;
- Aggiornare con cura i registri di carico e scarico all'atto della produzione e movimentazione dei rifiuti;
- Provvedere, a partire dalla data di avvio del Sistri, a implementare quanto previsto dalla normativa;
- Firmare i formulari avendo cura di controllarne le indicazioni contenute;
- Verificare le attività di stoccaggio nel deposito temporaneo istituito presso l'Isola Ecologica.
Nella selezione dei Fornitori e Collaboratori esterni che si occupano dei servizi di raccolta, trasporto, conservazione, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti, è necessario:
- Richiedere contrattualmente il rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale;
- Rendere noto l'adozione del Modello e del Codice Etico e Comportamentale la cui conoscenza e rispetto costituiscono obbligo contrattuale;
- Se adottano il D.Lgs. 231/2001, richiedere copia del Modello relativo alla sezione dei reati ambientali;
- Verificare le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destinazione;
- Verificare il ritorno della IV^ copia del formulario.

Tutela Ozono

Per questo aspetto è necessario:

- Censire le sostanze ozono lesive utilizzate;
- Programmare la manutenzione periodica richiesta dalla normativa per la riduzione del rischio di perdite accidentali;
- Tenere un registro dei seguenti dati: Apparecchiatura, ubicazione, utenze servite, Data installazione e collaudo, Tipologia di gas e Contenuto in kg refrigerante, Sistema rilevazione perdite (se presente o assente), Manutentore (Società o Tecnico), Scadenza Contratto Manutenzione e Garanzia, Quantità aggiunte o recuperate a seguito perdite, Date e risultati dei controlli, Frequenza dei controlli da obbligo normativo.

14.5. Appendice alla Sezione D – Organigramma Competenze e Responsabilità Ambientali

La frammentazione dei compiti e delle responsabilità in tema ambientale è legata alle necessarie competenze tecniche specifiche richieste in relazione all'attività ospedaliera svolta. Viene di seguito estratto dall'organigramma generale della Struttura un quadro di riepilogo delle diverse responsabilità in materia ambientale (nei riquadri verdi i ruoli coinvolti).

Gli Uffici coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali (sia dal punto di vista strategico generale che dal punto di vista del deposito di informazioni a carattere ambientale) sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa
- Responsabili Tecnici
- Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
- Servizio Fisica Sanitaria
- Direzione di Cantiere (per la pulizia, manutenzione e sgombero dei materiali di cantiere)

Ogni specifica area è dotata di procedure e protocolli interni, documentazione dei controlli eseguiti, assegnazioni di compiti e responsabilità, attuazione diretta delle azioni correttive necessarie.

Allo stato attuale non è stato nominato un Responsabile Ambiente che possa coordinare tutte le attività legate alla gestione dell'ambiente e non sono state rilasciate deleghe specifiche sul tema.

PARTE SPECIALE F

**Delitti contro la personalità individuale e l'individuo
(Art. 25-quinquies, art. 25-quater¹, art. 25-duodecies del
D.Lgs. 231/2001)**

**relativi al
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo**

**adottato da
Fondazione Teresa Camplani**

15. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – aggiunto dall’art. 5 della Legge 228/2003) e Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 8 della Legge 7/2006

Assistendo alla continua inclusione nel novero della 231 dei reati a tutela della personalità individuale e dell’individuo, Fondazione Teresa Camplani ritiene opportuno istituire una specifica Parte Speciale dedicata alla tutela della persona, data la comunanza di principi generali, etici e comportamentali adottati per evitare la commissione di tali reati.

Per i reati previsti dall’art. 416 c.p. (Associazione a delinquere) finalizzata al compimento dei reati presupposto considerati dalla L. 172/2012, valgono le misure e cautele previste in questa sezione.

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 ed accorpate nella presente Parte Speciale:

Art. 25-quater1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 8 della L. 7/2006

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – aggiunto dall’art. 5 della L. 228/2003) ed aggiornato dalla L. 36/2014 (in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)

Il reato si configura per le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù o quando chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) – aggiunto dal D.Lgs. 39/2014

Il D.Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nonché della pornografia minorile, estende la responsabilità amministrativa al reato di adescamento di minorenni (inserito nel nostro codice penale dalla L. 172/2012). Il c.d. Child Grooming nasce nell'ipotesi specifica dell'adescamento in internet, colmando in questo modo un vuoto di tutela penale manifesto ed inquietante.

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di commettere i reati contro i minori, adesci un minore di anni 16. Si intende adescamento come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.

Si tratta di un reato di pericolo, ai fini della punibilità non è infatti richiesta l'effettiva caduta nella rete del minore quanto l'aver posto in essere qualsiasi atto in grado di coartare la volontà del soggetto debole, particolarmente esposto alle influenze del mondo adulto.

Si evidenzia come la direttiva indicasse anche la necessità di prevedere la responsabilità 231 anche per le fattispecie previste dall'art. 3 (Atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne) per le quali il legislatore italiano, probabilmente non ravvedendo ipotesi legate all'interesse o vantaggio dell'Ente, non ha adempiuto in modo corretto.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 109/2012 che ha modificato l'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998

Il D.Lgs. 109/2012, attuativo della Direttiva 2009/52/CE, intende sanzionare i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri illegalmente soggiornanti nel territorio italiano. L'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 viene integrato dal comma 12-bis che rappresenta il reato presupposto del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, trattandosi di sole aggravanti al reato previsto nel comma 12, per completezza e per cautela l'ODV ritiene di includere nell'ambito della 231 l'intero comma 12 e 12-bis come di seguito descritti:

Comma 12: il DDL che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis: le pene di cui al comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3

b) sono minori in età lavorativa

c) sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento come previsto dal terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

L'intero provvedimento ha l'obiettivo di armonizzare gli ordinamenti statali europei sul tema del lavoro nero, andando a creare una sorta di sponda comune di comportamento per arginare questo fenomeno che risulta criticabile tanto dal punto di vista della corretta concorrenza tra imprese quanto dal punto di vista etico nei confronti dei lavoratori.

Ad oggi la normativa risulta applicabile unicamente al Datore di Lavoro, non tenendo in considerazione le ipotesi della Committenza o del Caporalato, quest'ultima probabilmente da includere, ai fini 231, nelle previsioni legate al codice penale (Riduzione in schiavitù).

15.1. Identificazione delle aree di rischio

L'attività dell'Ente non presenta profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa ma tuttavia non può escludersi a priori l'astratta possibilità che ciò avvenga, anche se difficilmente potrà essere ravvisato l'interesse o vantaggio dell'ente. Per questo motivo vengono individuate le aree maggiormente a rischio:

- ➔ **Rischio teorico:** reperire materiale pornografico durante l'attività sanitaria e diffonderlo tramite strumenti informatici o telematici
- ➔ **Rischio teorico:** atti illeciti che coinvolgono minori durante l'attività sanitaria
- ➔ **Rischio teorico:** assunzione di dipendenti provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sia alla data dell'assunzione che successivamente nel protrarsi del rapporto

Si dettano pertanto i principi generali di comportamento applicabili ai reati presupposto descritti.

15.2. Principi generali di comportamento

In linea generale si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico e Comportamentale dell'Ente in quanto parte integrante del Modello.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono obbligati a:

- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli essere umani;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali, di associazione o di rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dall'Ente in modo conforme alla normativa e nel rispetto dei Regolamenti interni.

E' fatto espresso divieto:

- usufruire della struttura o dei mezzi della Fondazione Teresa Camplani per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare casa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 600 del c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico; distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare, cedere o vendere in qualsiasi forma materiale pornografico;

- distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone o indurre all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato;
- acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;
- cagionare mutilazioni o lesioni di qualsiasi tipo agli organi genitali femminili senza una specifica esigenza terapeutica.

15.3. Procedure specifiche nell'attività ospedaliera

Prevedere un obbligo di comunicazione sistematica all'ODV, da parte di personale medico e infermieristico e comunque appartenente alle aree a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e, conseguentemente, l'obbligo dell'ODV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo di tali situazioni, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.

L'OdV dovrà procedere anche autonomamente a controlli periodici sistematici, indipendentemente dalle segnalazioni pervenute, finalizzati all'eventuale scoperta delle predette pratiche vietate.

È necessario dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile e stabilire richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti

È opportuno dedicare particolare attenzione nella valutazione dei fornitori e partner aziendali, avuto riguardo alle potenzialità di interazione con i settori della comunicazione telematica ed al c.d. "turismo sessuale".

Nei contratti sono previsti specifici impegni a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, salute e sicurezza, con particolare riguardo al lavoro minorile.

15.4. Procedure specifiche nel settore informatico

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato nel presente paragrafo, si rinvia a tutte le procedure, protocolli e principi dettati nella Parte Speciale D del presente Modello.

I Sistemi Informativi Aziendali proteggono il sistema attraverso strumenti che impediscono l'accesso a siti con contenuto pornografico o pedopornografico. Tali sistemi vengono annualmente testati mediante monitoraggio diretto degli Amministratori di Sistema attraverso la verifica del corretto funzionamento del filtro, immettendo siti internet noti alle Autorità di controllo per essere chiaramente inseriti nelle blacklisting di controllo.

Il Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici viene periodicamente aggiornato e diffuso a tutti gli operatori. Contiene in particolare lo specifico riferimento ai divieti sulla rete aziendale e sugli strumenti lavorativi messi a disposizione dall'Ente.

15.5. Procedure specifiche per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

E' fatto divieto impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

- E' altresì fatto divieto impiegare uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.
- E' inoltre fatto divieto di utilizzare intermediari per il reclutamento dei lavoratori, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.

L'Ufficio Personale è obbligato:

- A raccogliere il permesso di soggiorno del dipendente assunto e a tenere archiviate in modo facilmente reperibile le informazioni riguardanti la scadenza dei documenti;
- A risolvere il rapporto di lavoro in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno del dipendente.

**ALTRI REATI PREVISTI
DAL D.LGS. 231/2001
e
CONFIGURABILI
in
Fondazione Teresa Camplani**

ALTRI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001 E CONFIGURABILI IN FONDAZIONE TERESA CAMPLANI

16. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 231/2007

Il D.Lgs. 231/2007 (art. 63 comma 3), in attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio¹¹, ha inserito nel novero della 231 i reati penali di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), abrogando contemporaneamente i commi 5 e 6 dell’art. 10 L. 146/2006 che punivano i reati di riciclaggio con carattere di transnazionalità. La disciplina ha il fine di proteggere il sistema finanziario stesso per evitarne l’utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, compiuti tanto a livello nazionale quanto internazionale. La tutela viene attuata con l’adozione di tecniche di prevenzione consistenti in misure ed obblighi di comportamento a carico di diversi soggetti (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili etc.). L’inadempimento di questi obblighi viene sanzionato con illeciti amministrativi o con reati penali (cd. Reati ostacolo) che hanno l’obiettivo di impedire la progressione criminosa delle condotte.

Si elencano brevemente le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001:

16.1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

16.1.2. Riciclaggio (art. 648-bis bis c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

16.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Esempi: utilizzo di denaro di provenienza illecita come mezzo di pagamento dei fornitori; stipula di contratti fittizi di acquisizione/vendita di beni o servizi.

Tutti i reati sono configurabili soltanto in presenza, in capo all’agente, della consapevolezza circa la provenienza illecita del denaro o dell’utilità. Ai fini della ricettazione è invece sufficiente che l’atto persegua una generica finalità di ottenimento di un profitto.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede, in sintesi, i seguenti strumenti di contrasto al fenomeno:

- 1) Limitazioni e divieti al trasferimenti di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; la transazione nei casi indicati deve avvenire tramite il sistema bancario;
- 2) Obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio;

¹¹ 2005/60/CE e Direttiva di esecuzione 2006/70/CE

- 3) Obbligo di conservazioni dei documenti o delle copie delle informazioni su alcune operazioni a carico di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio;
- 4) Obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti di tutte le operazioni ritenute sospette.

Il Decreto Antiriciclaggio introduce inoltre una rilevante innovazione relativa al ruolo dell'ODV, il quale è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute del D.Lgs. 231/2007, ponendo a suo carico – come a carico di tutti gli altri organi e soggetti vigilanti – l'onere penalmente sanzionato di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 52 del D.Lgs. 231/2007. Per la prima volta dall'introduzione dell'Organismo di Vigilanza 231, il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di controllo normativo, richiedendo non solo la vigilanza sull'attuazione dei Modelli ma imponendo un controllo più pregnante sul rispetto della normativa da parte dell'Ente.

Secondo le Linee Guida di riferimento di Confindustria, l'adempimento richiesto all'ODV è limitato al rispetto degli obblighi informativi previsti dal comma 2 dell'art. 52 e non estensibile tout court al controllo applicativo dell'intera normativa. L'ODV dell'Ente ritiene questa posizione certamente più adeguata e corretta rispetto alla natura dell'Organismo di Vigilanza, creato con compiti specifici legati direttamente al controllo ed alla gestione del Modello 231, anche tenendo conto dei poteri e dei doveri dell'Organismo stesso, strettamente connessi al Modello 231. L'unico dovere per l'ODV è pertanto legato agli obblighi informativi espressamente previsti dal Decreto all'art. 52 (per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e la multa in caso di mancato adempimento), non ritenendo di dover estendere il proprio controllo all'intero impianto normativo del Decreto Antiriciclaggio.

16.2. Identificazione delle aree di rischio

L'attività dell'Ente non presenta profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa ma tuttavia non può escludersi a priori l'astratta possibilità che ciò avvenga. In generale sono potenzialmente a rischio:

- tutti i processi che comportano transazioni finanziarie;
- tutti i contratti con partner, fornitori o consulenti;
- tutte le decisioni relative ad operazioni di finanza straordinaria;
- tutte le operazioni atipiche, intese come quelle non rientranti nell'attività sanitaria, di formazione o di ricerca.

Le aree sopra descritte sono fortemente presidiate dal punto di vista dei processi/procedure, dalle trasparenza e tracciabilità delle scelte, dalle deleghe di esecuzione, dall'attenzione ai partner finanziari selezionati nonché dal rispetto nella legge.

16.3. Principi generali di comportamento

In linea generale si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico e Comportamentale della Fondazione in quanto parte integrante del Modello, nonché ai principi già dettati in materia di reati contro la pubblica amministrazione e societari.

E' fatto espresso divieto:

- porre in essere, collaborare o dare luogo alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali comunque operanti al di fuori della liceità, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le persone legate all'ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, all'usura;

- usare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento o investimento di importi rilevanti.

In particolare:

- deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei terzi in genere sulla base degli indici in uso (es. protesti, procedure concorsuali, dati pregiudiziali pubblici, acquisizione di informazioni commerciali tramite società specializzate, entità del prezzo sproporzionata rispetto al mercato);
- tutti gli accordi di acquisto o di consulenza devono rispettare i principi della trasparenza e della tracciabilità; è obbligo l'utilizzo di contratti stipulati per iscritto;
- ogni investimento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di acquisti inferiori a 5.000 Euro, dalla rappresentante per procura;
- non possono essere accettati denaro o titoli al portatore per importi complessivamente superiori ad € 500,00;
- devono essere effettuati periodici controlli, formali e sostanziali, sui flussi finanziari aziendali;
- tutti gli accordi firmati con le controparti devono prevedere la regolazione della transazione mediante pagamenti sul sistema bancario.

16.4. Segnalazioni all'ODV

Per quanto riguarda gli indicatori di anomalia dei comportamenti, si rinvia al dettaglio elencato nel provvedimento della Banca d'Italia del 24/08/2010 che, in sintesi, identifica i seguenti comportamenti sospetti:

1. indicatori di anomalia relativi a comportamenti del "cliente" o, più in generale, dell'interlocutore commerciale;
2. indicatori di anomalia relativi al tipo di operazione effettuata;
3. indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento;
4. indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo.

Si dovrà procedere ad una tempestiva segnalazione all'ODV nei casi di

- rifiuto o riluttanza a fornire informazioni occorrenti a dichiarare l'attività esercitata o a presentare documentazione contabile richiesta per le normali attività aziendali;
- rifiuto o obiezioni a fornire il numero del conto corrente per effettuare il pagamento;
- fornitura di informazioni palesemente inesatte, incomplete o tali da manifestare l'occultamento di informazioni essenziali;
- fornitura di mezzi identificativi che paiono contraffatti o con informazioni false;
- ricorso ad un prestanome senza plausibili giustificazioni;
- fatturazione a soggetto giuridico diverso da quello indicato nel contratto o che ha fornito la prestazione.

16.5. Obblighi informativi dell'ODV

L'ODV, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 231/2007 deve:

- Comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 comma 2 Decreto Antiriciclaggio (adeguata verifica del cliente, procedure e controlli per prevenire l'utilizzo di intermediari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria);

- Comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni della disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (cd. operazione sospette);
- Comunicare, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art- 49 co. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e art. 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (limitazioni uso contate e titoli al portatore);
- Comunicare, entro 30 giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia (obblighi di registrazione).

17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 da rinumerare per refuso) – aggiunto dall'art. 4 della Legge 116/2009

Il reato previsto dall'art. 377-bis del c.p. (incluso nel novero dei reati presupposto dalla legge n. 116 del 3 agosto 2009 e in precedenza incluso nei reati transnazionali introdotti dalla Legge 146/2006, art. 10) sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

17.1. Identificazione delle aree di rischio

L'attività della società presenta profili di rischio tipici derivanti da tutte i contenziosi in corso (rapporti con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari).

→ **Rischio teorico:** induzione a non rendere dichiarazioni o renderle mendaci in un processo in cui l'Ente può trarre vantaggio da questo tipo di condotta.

17.2. Principi generali di comportamento

In linea generale si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico e Comportamentale dell'Ente in quanto parte integrante del Modello ed in particolare si richiamano i principi di rispetto della normativa vigente, l'onestà e correttezza e la trasparenza delle attività.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono obbligati a:

- eseguire gli incarichi affidati nel rispetto delle deleghe e procedure interne;
- dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni convocazione presso l'Autorità Giudiziaria;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza l'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale a carico dell'Ente;

E' fatto espresso divieto:

- porre in essere, collaborare o dare seguito alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- indurre, con la violenza, la minaccia o l'offerta/promessa di denaro o di altra utilità – un Dipendente o Collaboratore a non rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria o a renderle mendaci.

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dalla Legge 99/2009, art. 15

Le finalità statutarie e l'attività tipica del settore sanitario rendono questi reati di difficile commissione questi reati perché manca la possibilità che il reato presupposto possa essere commesso. Tuttavia esistono alcune possibilità di commissione del reato legate alla crescente diffusione della rete ed alla facilità con cui è possibile condividere contenuti di vario genere.

Le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 sono di seguito descritte senza il nomen iuris in quanto solo alcune parti della Legge 633/41 vengono incluse nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 231/2001 e si verificano nel caso in cui:

- chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati;
- Chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materia
- Chiunque
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 - si applica anche:
 - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
 - Qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

18.1. Identificazione delle aree di rischio

Le fattispecie elencate sono realizzabili principalmente nel settore dei sistemi informatici ed in quello delle pubblicazioni scientifiche.

Il reato può compiersi in alcuni casi di seguito considerati:

➔ **Rischio teorico:** violazione della normativa relativa al diritto d'autore nel settore degli approvvigionamenti informatici e del settore della ricerca (in particolare per l'accesso a pubblicazioni scientifiche da utilizzare e citare negli studi e nelle ricerche).

18.2. Principi generali di comportamento

Per tutti questi reati si fa espresso rinvio ai principi dettati dal Codice Etico e Comportamentale, dalla Parte Generale del Modello e da tutte le previsioni e principi dettati dalla Parte Speciale D – Delitti Informatici ed al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

I principali strumenti non tecnici o procedurali per intervenire nella prevenzione di questi reati sono legati alla corretta formazione ed informazione di tutto il personale ed alla diffusione di regole generali di condotta.

**ALTRI REATI PREVISTI
DAL D.LGS. 231/2001
ma
DI DIFFICILE COMMISSIONE
per
Fondazione Teresa Camplani**

ALTRI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001 MA DI DIFFICILE COMMISSIONE PER FONDAZIONE TERESA CAMPLANI

Vengono esclusi da ogni valutazione i reati di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, in quanto le diverse ipotesi di illecito penale non sono riferibili o identificabili nelle attività eseguite e non vengono quindi ritenuti idonei di autonoma valutazione. E' anche complesso identificare la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'Ente.

Per i reati di seguito elencati pertanto, se ne indica il motivo della difficile commissione e si provvede all'elencazione con il nomen iuris e la descrizione del reato a fini puramente informativi ed informativi verso i Dipendenti e Collaboratori.

Per tutti i reati di difficile commissione, vengono espressamente richiamate tutte le previsioni dettate dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e Comportamentale.

19. Delitti di Terrorismo (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 della Legge 14/2003

Le finalità statutarie e l’attività tipica del settore sanitario rendono questi reati di difficile commissione perché manca il requisito fondamentale dell’interesse o vantaggio dell’Ente.

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001:

19.1.1. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, assistenza agli associati, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, condotte con finalità di terrorismo (art. 270-bis, ter, quater, quinquies, sexies c.p.)

I reati si configurano quando un soggetto promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

19.1.2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, (art. 280 e art. c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

19.1.3. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona.

19.1.4. Istigazione a commettere alcuno dei delitti dei capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

20. Abusi di Mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall'art. 9 della Legge 62/2005

L'Ente giuridicamente è una fondazione di diritto canonico:

- costituita senza scopo di lucro;
- non quotata sui mercati regolamentati italiani o esteri;
- non emittente strumenti finanziari non quotati.

manca pertanto la possibilità che il reato presupposto possa essere compiuto.

Data la tecnicità della materia (riferibile solo alle operazioni sui mercati regolamentati ed ampiamente disciplinata dal TUF e controllata da Consob), si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione dettagliata della norma:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e art. 187-bis, ter TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

21. Reati contro Fede Pubblica (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 6 del D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 409/2001 e integrato dall’art. 15 della Legge 99/2009

Le finalità statutarie e l’attività tipica del settore sanitario rendono questi reati di difficile commissione perché manca la possibilità che il reato presupposto possa essere commesso.

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione dettagliata della norma in quanto il nomen iuris già descrive il reato in modo completo:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

22. Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

Le finalità statutarie e l'attività tipica del settore sanitario rendono questi reati di difficile commissione perché manca la possibilità che il reato presupposto possa essere commesso e soprattutto che possa essere commesso nell'interesse o vantaggio di Fondazione Teresa Camplani.

La L. 146/2006, art. 10, ha introdotto un gruppo di reati noti con il nome di "transazionali", intendendosi quelli nei quali un gruppo criminale compie un reato:

- In più di uno Stato;
- Commesso in uno Stato ma coinvolgente in modo sostanziale un altro Stato (in termini di preparazione, pianificazione, direzione o controllo);
- Commesso in uno Stato ma da un gruppo criminale organizzato ed impegnato anche in altri Stati;
- Commesso in uno Stato ma con effetti su un altro Stato.

Le fattispecie criminose previste riguardano:

a) Reati associativi:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (DPR 473/1973 art. 291-quater), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990 art. 74)

b) Reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (D.Lgs. 286/1998 art. 12).

c) Reati di intralcio alla giustizia: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Successive disposizioni legislative hanno incluso alcuni reati come specifici reato presupposto, escludendoli dal novero dei reati transnazionali:

a) L. 94/2008 (Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.) (finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto ed alienazione di schiavi ed alla violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina) (art. 416 comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal reato di Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

b) L. 116/2009 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci – art. 25-decies D.Lgs. 231/2001): vige ora indipendentemente dal carattere transazionale.

Sono rimaste nell'ambito dei reati transazionali: l'Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (DPR 473/1973 art. 291-quater); i Reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (D.Lgs. 286/1998 art. 12); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

23. Industria e Commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 15 della Legge 99/2009

Le finalità statutarie e l’attività tipica del settore sanitario e socio-assistenziale (prestazioni di servizi e non produzione di beni) rendono questi reati di difficile commissione perché manca la possibilità che il reato presupposto possa essere commesso.

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione dettagliata della norma in quanto il nomen iuris già descrive il reato in modo completo:

- Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**Allegati al
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
di
Fondazione Teresa Camplani**

Allegato 1
Codice Etico e Comportamentale

Omissis

Allegato 2
Risk Assessment

Omissis

Allegato 3
Organigramma

Omissis